

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott.ssa Roberta Nardone	Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino	Giudice
Dott. Andrea Barzellotti	Giudice Rel.

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20.11.2025, ha emesso il seguente

DECRETO

nell’ambito del P.U. n. 14 – 1/2025, vertente

TRA

società , in persona del legale rappresentante pro – tempore, e **società**
 , in persona del legale rappresentante pro – tempore,

foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 03.02.2025.

Ricorrente

E

, in persona del procuratore speciale
giusta delega rilasciata per atto di notaio del 10.07.2024 del - rep. -

A
unito telematicamente alla memoria di costituzione presentata il 15.05.2025.

Intervenuto

E

, rappresentata da	giusta procura rilasciata per atto di notaio
del del 17.12.2021 del	- rep. racc. - in persona del
procuratore	giusta procura rilasciata per atto di notaio del 28.03.2024 del
- rep.	racc. -

procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 15.05.2025.

Intervenuto

E

, in persona del legale rappresentante pro – tempore,

telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 28.07.2025.

Intervenuto

E

telematicamente al “ricorso per apertura della liquidazione giudiziale” depositato il 30.09.2025.

Intervenuto

E

PM in Sede.

Intervenuto

1. Il ricorso ex artt. 40 e 44 c.c.i.i.

Rilevato che con ricorso presentato il 03.02.2025 ex artt. 40 e 44 c.c.i.i. la società
e la società a r.l. hanno rappresentato di superare entrambe i
requisiti dimensionali previsti dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “c”, c.c.i.i. e che la società agricola
risulta titolare esclusivo del quote di capitale della società e quindi socio
unico della stessa.

Con detto ricorso, le società ricorrenti hanno quindi inteso presentare – in ragione della disposizione
ex art. 284 c.c.i.i. – una domanda per poter accedere a uno strumento di gruppo per la definizione
dello stato di crisi e/o di insolvenza.

Le ricorrenti hanno rilevato che “la opera nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio
di articoli per l’edilizia, materiali cementizi e ferrosi, mentre la opera nel settore agricolo” e
che “le dette Società, costituite nel presente atto come gruppo di imprese in quanto riconducibili ad un unico
centro di interesse economico, versano attualmente in uno stato di crisi d’impresa a causa dell’ingenerarsi di
molteplici fattori susseguitisi nel tempo imputabili, principalmente, ad errate valutazione compiute dal
management aziendale in ordine all’assunzione di scelte commerciali rivelatesi nel tempo discordanti dalle
attese; da ciò discendono le rilevanti perdite economiche che, negli ultimi cinque esercizi, hanno inciso
severamente sulla gestione della società contribuendo ad erodere in modo determinante le liquidità aziendali
disponibili fino a causare il blocco delle attività”.

Pertanto, le ricorrenti hanno dato conto che “la _____ è stata costituita dal Sig. _____ fondatore della originaria _____, il quale nell’anno 2021 ha deciso di dedicarsi ad attività diverse da quelle relative al commercio di materiali edili, impiegando la propria esperienza di imprenditore nella gestione della azienda agricola di famiglia; 10) che la storia imprenditoriale della famiglia _____ ha inizio nel 1963 nel territorio di Civitavecchia laddove il sig. _____ si trasferisce dalla località natia di Lecco, al fine di avviare un’attività commerciale, volta alla vendita di materiali edili, in un momento storico in cui il territorio nazionale era condizionato da una forte crescita economica originante, inter alia, il massivo sviluppo di attività edilizie orientate dalla forte richiesta di acquisto di unità abitative e non, oltre che la costruzione delle relative infrastrutture” e che “la costituita DITTA _____ ha quindi rappresentato negli anni un importante punto di riferimento non solo nel commercio di materiali ferrosi e per l’edilizia, contribuendo significativamente allo sviluppo delle costruzioni nel Lazio ed arrivando, nel momento di massima espansione, a sviluppare ottima clientela anche nella bassa Toscana; che il successo della _____ risiedeva nella sua competitività derivante dalla possibilità di poter ottenere forniture dirette da ferriere, acciaierie, segherie e produttori primari di tubi, raccordi e materiale per termo idraulica, che incidavano positivamente sia sulla composizione dei prezzi di vendita che su quella dei ricavi”.

Le ricorrenti hanno rappresentato che “la Società ha saputo approfittare del boom delle costruzioni dei primi anni sessanta, registrando una crescita costante dei fatturati e diventando un attore chiave nel mercato edile di Roma e del Lazio; la crescita è stata ulteriormente sostenuta da importanti commesse, che hanno coinvolto la società in progetti significativi, tra cui grandi condomini, villaggi turistici, ville di prestigio e comunque portandola a specializzarsi a servizio dell’edilizia residenziale; 13) che dopo i primi anni nella sede di _____, la ditta si trasferisce in via Isonzo, col tempo trasformandosi in società di capitali; 14) che negli anni '80, ormai in forte espansione per rispondere alla crescente domanda, la società acquista un suolo in Zona Industriale a Civitavecchia, dove costruisce un capannone industriale di più di 2000 mq, dotato di ampi spazi e attrezzature moderne a servizio della clientela sempre più estesa e a sua volta maggiormente strutturata; questo _____ imento pionieristico per l’epoca (trattandosi di uno dei primi insediamenti di questo tipo a Civitavecchia), che comprende un ampio piazzale per il movimento dei carichi e lo stoccaggio di molte merci, dotato di bilico per la pesatura degli autoarticolati e di una moderna palazzina-uffici di circa 200 mq., permetteva di consolidare ulteriormente la posizione di leader del mercato locale, acquisita già da tempo; 15) che la crescita è proseguita costante fino alla metà degli anni 2000, con un picco nel 2008, nel cui esercizio il fatturato arriva a tredici milioni di euro”.

Le ricorrenti hanno quindi rilevato che “con il passare del tempo il fondatore, che è rimasto al timone dell’azienda sua creatura - e lo è tuttora -, ha mostrato però difficoltà ad adeguarsi ai sempre più rapidi cambiamenti del mercato, amplificati dalla nascita del web, dal mutare di tecniche pratiche di business, dalla digitalizzazione e da crisi cicliche del settore edile, con conseguente riduzione del personale, da oltre 10 dipendenti nel 1998 ai soli 4 attuali, è indicativa della contrazione dell’attività aziendale e delle difficoltà nel mantenere una forza lavoro competitiva; 17) che nel 2021, con il mero ed unico intendo di provare a rilanciare le attività aziendali costituenti il core business storico, abbandonando le grandi commesse, concentrandosi nello sviluppo del mercato della c.d. ferramenta "retail", la Società ha deciso di compiere il conferimento di ramo d’azienda in una nuova SRL denominata _____ SRL a socio unico; i soci, con tale iniziativa puntavano ad ottenere ricavi idonei da impiegare per eseguire il pagamento dei debiti pregressi. Tuttavia, questa nuova iniziativa non ha avuto successo, complice un modello di business tradizionale non al passo con i tempi, mai rinnovato per la forte resistenza dell’amministratore fondatore poco avvezzo ad adottare nuove strategie (e-commerce, vendita diretta sul web, accordi di partnership ecc.). Il sig. _____, avendo ormai solo a cuore la sorte del personale dipendente, ha proseguito nel corrente anno sino al mese di agosto 2024, per poi chiudere i battenti”.

Le ricorrenti ha quindi dato conto che l’attivo del procedimento concordatario sarebbe stato costituito:

- “patrimonio immobiliare costituito dall’immobile destinato a magazzino, comprensivo di pertinenza e dalla palazzina uffici il cui valore è stato stimato in Euro 1.300.000,00, giusta perizia depositata il 18

- gennaio 2025 dal CTU nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia (RM) n. 225/2023 R.G.E., che si andrà a depositare nei termini unitamente al Piano”;
- “rimanenze di merci in magazzino che sono state stimate per ogni società con relativa perizia giurata (che si avrà cura di depositare unitamente al Piano) e che ammontano per la ad Euro 148.937,00 (arrotondati ad € 150.000,00) e per la ad Euro 50.161, 16 (arrotondati ad € 50.000,00)”.

Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “1) concedere il termine o, in via subordinata, il termine compreso tra trenta e sessanta giorni, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione siccome indicata dagli Artt. 39 e 40 CCI; 2) concedere un provvedimento di inibitoria dalla proposizione di azioni cautelari da parte di singoli creditori, nella durata massima prevista dalla legge ai sensi dell’art. 50 CCI; inoltre Voglia il Presidente del Tribunale fissare, previa designazione del giudice relatore, l’udienza per la conferma o la revoca di tali misure entro il termine di trenta giorni dal deposito della domanda”.

Con decreto del 05.02.2025 il Giudice relatore ha rilevato che “con la domanda ex art. 44, I co., c.c.i.i. devono essere prodotti i documenti previsti dalla disposizione ex art. 39, III co., c.c.i.i. di talché risultano verosimilmente mancanti i bilanci per il 2024 e/o relazione patrimoniale aggiornata e asseverata su dette società”, di talché ha assegnato termine sino al 20.02.2025 a parte ricorrente per produrre detta documentazione integrativa.

Con nota presentata il 19.02.2025 parte ricorrente ha quindi prodotto i documenti previsti dalla disposizione ex art. 39 c.c.i.i. e visura camerale delle società ricorrenti dalla quale risultava l’avvenuta iscrizione della domanda presentata in ragione delle disposizioni ex artt. 40 e 44 c.c.i.i.

1.a In rito

Con decreto del 04.03.2025 questo Tribunale ha quindi – in particolare - concesso alle società ricorrenti termine di sessanta giorni – decorrenti dalla comunicazione del provvedimento – per la presentazione della proposta di concordato preventivo, il piano, l’attestazione e la documentazione ex artt. 39 e 120 bis c.c.i.i. o piano di ristrutturazione dei debiti con la documentazione prevista dalla disposizione ex art. 39 c.c.i.i. oppure domanda di omologazione del piano di ristrutturazione prevista dalla disposizione ex art. 64 bis c.c.i.i. con la documentazione prevista dalla disposizione ex art. 39 c.c.i.i.; disposto la nomina dell’avv. e del dott. a commissari giudiziali; nominato il Giudice relatore, disposto gli obblighi informativi a carico delle ricorrenti e dei commissari giudiziali; fissato per Euro 20.000,00 il fondo spese.

Con provvedimento del 05.03.2025 il Giudice relatore ha confermato – in ragione delle disposizioni ex artt. 54 e 55 c.c.i.i. – le misure protettive richieste dalle società ricorrenti e ha quindi – in particolare - confermato che “i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio

; né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa per il termine di mesi due – ossia sessanta giorni – decorrenti dal 06.02.2025 data di pubblicazione della domanda e delle misure protettive nel registro delle imprese”.

Le ricorrenti:

- con nota presentata il 17.03.2025 hanno prodotto la prima relazione informativa;
- con nota presentata il 17.03.2025 hanno documentato l’avvenuto versamento del fondo spesa;
- con nota presentata il 31.03.2025 hanno prodotto la seconda relazione informativa.

Con istanza presentata il 01.04.2025 – confluita nel fascicolo del P.U. e non anche in quello di concordato preventivo – le ricorrenti hanno rappresentato che *“in data 25 marzo 2025 uno dei creditori censiti nel ricorso introduttivo, ed ai quali è stato notificato anche il ridetto decreto del 5 marzo 2025, la Banca [redacted], ha notificato atto di pignoramento immobiliare (All. 1) nei confronti di due soci, [redacted] e [redacted], in virtù della garanzia fidejussoria omnibus dagli stessi accesa a favore dell’istituto di credito procedente per i crediti vantati nei confronti della Società [redacted] e che “la garanzia in parola consiste in una fidejussione personale datata*

11 agosto 2009 (All. 2) per l’importo di € 816.000,00; 5) che l’iniziativa espropriativa intrapresa è volta a recuperare il credito vantato ed ammontante ad Euro 340.314,50=(trecentoquarantamilatrecentoquattordici/98), oltre interessi come richiesti nonché le spese legali” e che “l’iniziativa di recupero intrapresa ed alligata, pur aggredendo beni personali dei soci in qualità di garanti fidejussori, comporta effetti diretti sulla procedura concordataria avviata perché incide sul patrimonio delle Società istanti, in quanto con tale iniziativa il credito di Banca

si trasforma da credito chirografario a privilegiato, nel senso che con il pagamento alla banca istante si ha il conseguente esercizio del diritto di surroga nei confronti delle società istanti da parte dei garanti espropriati, con la conseguenza che troverebbe ingresso nel passivo delle società istanti un ulteriore debito privilegiato e maggiorato di penali; 7) che l’iniziativa di recupero intrapresa ed alligata, pur aggredendo beni personali dei soci in qualità di garanti fidejussori, è idonea a pregiudicare il buon esito della composizione - sussistendo quindi il nesso di funzionalità tra le misure chieste e il buon esito delle trattative - a discapito della possibilità di un concreto risanamento imprenditoriale”.

Pertanto, con detta istanza le ricorrenti hanno domandato a questo Tribunale di *“disporre in via cautelare che è vietato, inibito a tutte le Banche creditrici censite nel ricorso di avviare e/o proseguire con procedure di recupero del credito vantato e comunque alla escussione delle garanzie fidejussorie efficaci e delle quali dispongono a garanzia dei crediti vantati nei confronti delle Società del Gruppo, nella durata massima prevista dalla legge ai sensi dell’art. 50 CCII”.*

Con decreto del 01.04.2025 il Giudice relatore ha disposto l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei creditori e fissato l’udienza del 22.05.2025.

Con istanza presentata il 04.04.2025 le ricorrenti hanno anche domandato la proroga delle misure protettive confermate con il decreto del 05.03.2025 del Giudice relatore.

Pertanto contemporaneamente le società ricorrenti hanno presentato – istanza del 01.04.2025 - domanda di concessione di misure protettive e/o cautelari consistenti nel divieto ai creditori di procedere a esecuzione nei confronti dei beni immobili dei soci garanti delle società ricorrenti e hanno presentato – istanza del 04.04.2025 – istanza per la proroga delle misure protettive confermate con decreto del 05.03.2025 del Giudice relatore.

1.b La domanda di proroga delle misure protettive confermate con provvedimento del 05.03.2025 del Giudice relatore

Si rileva che detta istanza pur presentata dopo l’istanza del 01.04.2025 - di concessione di misure protettive e/o cautelari consistenti nel divieto ai creditori di procedere a esecuzione nei confronti dei beni immobili dei soci garanti delle società ricorrenti - è stata definita prima di detta istanza.

Con nota presentata il 15.04.2025 hanno presentato parere sull’istanza di proroga delle misure protettive confermate con provvedimento del 05.03.2025 del Giudice relatore.

I commissari giudiziale hanno dato conto che *“nell’istanza di proroga delle misure protettive del 7.4.2025 – oggetto specifico del presente parere - la società rappresenta una novità rispetto a quanto indicato nell’istanza del 1° aprile, laddove segnala che, in merito all’estensione delle misure protettive nei confronti di [redacted], “l’iniziativa di recupero intrapresa, pur aggredendo beni personali dei soci in qualità di garanti fidejussori, è*

idonea a pregiudicare il buon esito della composizione in quanto impedisce di accedere a disponibilità patrimoniali private dei soci fidejussori per finanziare il redigendo piano concordatario, disponibilità aggiuntive rispetto a quelle già evidenziate nel ricorso introduttivo”; • Tuttavia, il petitum finale al Tribunale è il seguente: “visti gli artt. 18 e 19 CCII ed in accoglimento della presente istanza: 1) prorogare le misure protettive e cautelari già concesse con decreto datato 5 marzo 2025 inibendo per l’effetto l’avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle società istanti, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa, nella durata massima prevista dalla legge”; • A prescindere dalla confusione con la composizione negoziata (tramite l’invocazione degli artt. 18 e 19 CCI), è palese che la richiesta di protezione riguardi esclusivamente il patrimonio delle società istanti, non figurando l’estensione ai beni dei soci garanti, come invece si evince nell’istanza del 1° aprile” e che “sulla proroga delle (pre)esistenti misure protettive i Commissari giudiziali esprimono parere favorevole limitatamente ad ulteriori giorni 40, onde verificare l’avanzamento del piano e della proposta di concordato; • Per converso, la proroga che contempli anche l’estensione delle misure protettive e/o cautelari ai beni di terzi – come i soci garanti – non è ammissibile nel presente contesto, come affermato da Trib. Bergamo 22.4.2022, in Fall., 2022, 1091, atteso che il Giudice in detta fase può solo limitarsi ad ampliare la durata delle misure già concesse, trattandosi di natura vincolata della decisione a fronte dell’istanza di proroga che può concernere solo ciò che è già stato concesso (mentre per l’ampliamento a nuove misure o a nuovi soggetti vi è già l’istanza che sarà discussa il 22.5.2025)”.

I commissari giudiziali hanno quindi rilevato che “essendo proposto un concordato liquidatorio, la presenza di finanza esterna rappresenta una condizione imprescindibile per poter proseguire nel redigendo piano; infatti l’art. 84, comma 4, CCI impone quali requisiti e condizioni sia l’apporto di finanza esterna per l’incremento del 10% dell’attivo, sia il pagamento del 20% ai chirografi; • Tale circostanza è stata sin da subito evidenziata ai consulenti, che nel ricorso si erano limitati a prevedere quali “attività” disponibili a copertura del piano (...): 1) il patrimonio immobiliare costituito dall’immobile destinato a magazzino, comprensivo di pertinenza e dalla palazzina uffici il cui valore è stato stimato in Euro 1.300.000,00, giusta perizia depositata il 18 gennaio 2025 dal CTU nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia (RM) n. 225/2023 R.G.E., che si andrà a depositare nei termini unitamente al Piano; 2) le rimanenze di merci in magazzino che sono state stimate per ogni società con relativa perizia giurata (che si avrà cura di depositare unitamente al Piano) e che ammontano per la ad Euro 148.937,00 (arrotondati ad € 150.000,00) e per la ad Euro 50.161, 16 (arrotondati ad € 50.000,00); È volontà attuale ed imprescindibile delle Società ricorrenti di giungere alla soddisfazione dei creditori, ristorandoli nella misura del possibile, attraverso il ricavato della liquidazione dell’intero patrimonio disponibile (mobiliare ed immobiliare), stante la necessità e la utilità che ciò avvenga tempestivamente, per evitare il peggioramento della situazione finanziaria” e che “qualora le somme apprese dalla Banca (e/o dagli altri Istituti di credito nei confronti dei quali l’istante ha richiesto l’estensione delle misure protettive) fossero quelle da utilizzare per l’apporto della finanza esterna, allora le misure protettive e cautelari anche a tutela del patrimonio dei terzi finanziatori sarebbero giustificate e funzionali, poiché, diversamente, si determinerebbe l’inammissibilità del concordato; ma a tal uopo occorre che venga data sin d’ora formale evidenza di detto apporto, in assenza del quale non è possibile esprimere parere favorevole sia all’estensione delle misure protettive/cautelari, sia alla proroga di quelle esistenti, poiché i redigendi proposta e piano sarebbero privi di un requisito essenziale imposto dall’art. 84 comma 4, CCI; • Per quanto sopra riferito, gli scriventi Commissari esprimono parere favorevole alla proroga delle misure protettive e/o cautelari esistenti per 40 giorni, laddove per l’estensione di esse ai terzi garanti – in discussione all’udienza del 22.5.2025 - occorrerà la dichiarazione sottoscritta dai soci delle due società”.

Con decreto del 29.04.2025 questo Tribunale ha – in particolare – disposto la proroga delle misure protettive confermate con decreto del 05.03.2025 del Giudice relatore per la durata di sessanta giorni decorrenti del 07.04.2025 data di scadenza delle misure protettive confermate con decreto del 05.03.2025 del Giudice relatore.

1.c La domanda di concessione di misure protettive e/o cautelari consistenti nel divieto ai creditori di procedere a esecuzione nei confronti dei beni immobili dei soci garanti delle società ricorrenti

Con decreto del 01.04.2025 il Giudice relatore ha disposto l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei creditori e fissato l'udienza del 22.05.2025 e assegnato termine sino al 05.05.2025 ai commissari giudiziale per rendere parere su detta istanza.

Con nota presentata il 06.05.2025 i commissari giudiziali hanno dato conto che *"in estrema sintesi quanto ivi esposto sull'argomento, ovvero che qualora le somme/beni pignorati dalla Banca (e/o dagli altri Istituti di credito nei confronti dei quali l'istante ha richiesto l'estensione delle misure protettive) fossero quelli da utilizzare per l'apporto della finanza esterna, necessaria nel caso di specie trattandosi di un concordato liquidatorio, allora le misure protettive e cautelari anche a tutela del patrimonio dei terzi finanziatori sarebbero giustificate e funzionali"* e che *"Giova segnalare che nell'istanza depositata il 5.5.2025, di proroga del termine per il deposito del piano e della proposta, la società anticipa che "della immissione della c.d. finanza esterna sarà data contezza nella dichiarazione sottoscritta dai soci delle due società, che sarà depositata tempestivamente nel fascicolo telematico per il tramite dei sottoscritti difensori, il tutto in funzione della fissata udienza del 22 maggio p.v.". Ma poiché a tutt'oggi non è stata data formale evidenza di detto apporto – né tantomeno la dichiarazione sottoscritta dai soci delle due società –, allo stato non è possibile esprimere parere favorevole all'estensione delle misure protettive/cautelari ai terzi garanti"*.

Con memoria presentata il 15.05.2025 la _____ si è costituita nell'ambito del presente procedimento e ha domandato a questo Tribunale *"IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, IN VIA SUBORDINATA, accertato l'effettivo coinvolgimento del capitale dei garanti nell'attività di risanamento delle aziende in crisi estendere le misure protettive anche ai soci garanti nel limite temporale minimo previsto per legge"*.

Con memoria presentata il 15.05.2025 _____ rappresentata da _____ si è costituita nell'ambito del presente procedimento ha domandato a questo Tribunale *"rigettare siccome inammissibile e/o comunque infondata, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda formulata da Società _____ e da Società _____ con istanza ex artt. 54 e 55 CCII in data 1° aprile 2025, avente ad oggetto l'inibitoria all'avvio e/o alla prosecuzione di procedure di recupero dei crediti e/o comunque delle garanzie fideiussorie rilasciate a garanzia di debiti delle Società, autorizzando _____ società unipersonale a responsabilità limitata, a mezzo della sua mandataria _____, a procedere nelle azioni di recupero del credito vantato anche in forza della fideiussione omnibus in data 25 luglio 2005 rilasciata in favore della _____ (poi _____ e oggi _____), e comunque mandando l'esponente assolta da ogni avversa pretesa"*.

Con decreto del 23.05.2025 il Giudice relatore ha rilevato che *"il 22.05.2025 si è tenuta udienza nell'ambito del P.U. n. 14 – 1/2025"* e che *"per quanto le operazioni di deposito telematico del verbale di udienza siano state eseguite regolarmente, risulta – allo stato – non presente il file telematico del verbale che – allo stato – risulta non recuperabile; ritenuto pertanto che si impone di dover ricelebbrare le udienze"*, di talché ha disposto il rinvio all'udienza 30.05.2025.

All'udienza del 30.05.2025, le società ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza, il creditore _____ si è rimesso alla valutazione del Giudice e i creditori hanno insistito per il rigetto dell'istanza.

A detta udienza per quanto concerne i commissari giudiziali, il dott. _____ ha rilevato che *"la genericità della domanda anche a fronte del fatto che la domanda non prevede l'esatta individuazione dei beni e si riporta al parere"* e l'avv. _____ ha rilevato *"che parte ricorrente ha prodotto una bozza ma che nonostante risulta l'assenza della sottoscrizione da parte dei soci di attribuzione dei beni in quanto beni non ricompresi nel piano"*.

Con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice relatore ha – in particolare – rilevato l'esistenza del dibattito sull'estendibilità delle misure protettive a beni di proprietà di soggetti terzi e che *"l'essenza delle"*

misure protettive deve essere pur sempre coniugata con le finalità delle stesse, ossia la stabilizzazione della situazione del patrimonio dell'imprenditore, che cerchi di definire il suo stato di insolvenza o crisi con l'inibizione della facoltà dei creditori di poter agire con azioni esecutive e/o cautelari" e che "le misure protettive sono uno strumento provvisorio in quanto diretto a controbilanciare due interessi contrapposti, quali l'interesse del debitore imprenditore in crisi a conservare il suo patrimonio per un arco temporale idoneo a predisporre una soluzione allo stato di crisi e l'interesse/diritto del creditore a ottenere soddisfazione del suo credito sul patrimonio del debitore in ragione della disposizione ex art. 2740 c.c."

Con detto provvedimento il Giudice relatore ha ritenuto che *"Le misure protettive pertanto ben possono essere concesse per impedire azioni esecutive e/o cautelari su beni che – pur non di proprietà dell'imprenditore in crisi – siano pur sempre beni e/o rapporti giuridici qualificati da un rapporto funzionale e/o strumentale con l'attività di impresa esercitata e quindi ricompresi nell'azienda – nella definizione funzionale e dinamica seguita – riconducibile all'imprenditore in crisi. Ne discende che ove manchi detto elemento, le misure protettive non sono estendibili sui beni e/o rapporti giuridici di soggetti terzi in quanto beni e/o rapporti giuridici estranei alla dimensione imprenditoriale oggetto di intervento. Peraltro, risulta irrilevante la prospettazione di parte ricorrente che i fideiussori siano anche soci delle società ricorrenti, posto che le società ricorrenti sono due s.r.l. – quindi due società di capitali – con conseguente autonomia soggettiva e separazione patrimoniale perfetta tra la società e i soci, di talché la coincidenza tra socio/amministratore e fideiussore diventa un punto di semplice occasionalità, che non può essere – da sé solo – valorizzato quale elemento diretto a qualificare i beni personali dei soci quali beni funzionali all'impresa esercitata attraverso le società ricorrenti"*.

Pertanto il Giudice relatore ha rilevato che *"con l'istanza del 01.04.2025 parte ricorrente non ha in alcun modo precisato o provato la strumentalità dei beni – per i quali ha domandato la concessione delle misure protettive – all'attività di impresa esercitata e a quale società – posto che la domanda di concordato è stata presentata da due società che per quanto facenti parte di un gruppo conservano autonomia soggettiva – e non ha specificato e/o non ha individuato detti beni, di talché l'istanza è anche generica" e che "Genericità che rileva anche in un difetto di legittimazione attiva, posto che se il bene è estraneo all'attività di impresa – e/o non provata la strumentalità all'azienda – risulta che un soggetto – la società di capitali – ha domandato una misura protettiva per un bene estraneo al suo patrimonio e/o sul quale non esercita diritti, in quanto appartenente a un soggetto terzo e autonomo – il socio fideiussore in ragione dell'autonomia soggettiva e della separazione patrimoniale perfetta tra società di capitali e socio – di talché ha esercitato un'azione su un bene sul quale non vanta e/o esercita diritti (Trib. Sez. II civile, 10.02.2025). Risulterebbe nondimeno irrilevante se il socio fideiussore avesse conferito – ex art. 81 c.p.c. e del quale non risulta evidenza – il potere di agire in suo nome e per suo conto alle società ricorrenti, posto che le misure protettive sono dirette a conservare il patrimonio dell'imprenditore in quanto funzionale all'attività di impresa, di talché ove si sconti il nesso di funzionalità tra bene e attività di impresa esercitata l'istanza risulta inammissibile" e che "con la nota del 28.05.2025 – ha prodotto una bozza di proposta di concordato preventivo liquidatorio in quanto numerose pagine recano punti incompleti e che per quanto concerne l'attivo risulta presente solo una tabella divisa per tipologia di beni e indicazione di un prospettato valore economico, di talché detta tabella è generica in quanto non specifica e/o individua i beni e il valore risulta un'attribuzione unilaterale da parte ricorrente senza che detto elemento valutativo sia supportato da elementi documentali (cfr. pag. 22 della bozza presentata con nota del 28.05.2025 da parte ricorrente)"*.

Pertanto con detto provvedimento il Giudice relatore ha rigettato la domanda delle società ricorrenti di concessione di misure protettive e/o cautelari consistenti nel divieto ai creditori di procedere a esecuzione nei confronti dei beni immobili dei soci garanti delle società ricorrenti.

1.d In rito, primo piano concordatario e i ricorsi per liquidazione giudiziale presentati dal PM

Con istanza presentata il 05.05.2025 le società ricorrenti hanno domandato la proroga del termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i.

Con nota presentata il 06.05.2025 i commissari giudiziali hanno presentato parere su detta istanza e hanno dato conto che *“l’istanza evidenzia che dal momento del deposito (3.2.2025) la società sta ancora cercando di sistemare la contabilità, con la conseguenza che non appare ancora chiaro quale potrà essere la proposta e il piano che verrà presentato ai creditori”* e che *“Giova segnalare che nell’istanza viene rappresentato che: “11) che la proroga che si invoca è utile per il perfezionamento delle operazioni di rinvenimento di finanza esterna da immettere in aggiunta alle attività già rappresentate, secondo gli auspici dei Commissari giudiziali officiati e di cui al parere reso sulla proroga delle misure protettive; 12) che della immissione della c.d. finanza esterna sarà data contezza nella dichiarazione sottoscritta dai soci delle due società, che sarà depositata tempestivamente nel fascicolo telematico per il tramite dei sottoscritti difensori, il tutto in funzione della fissata udienza del 22 maggio p.v.” • Per quanto sopra riferito, gli scriventi Commissari, vista l’imminenza dell’udienza del 22.5.2025, si riservano di esprimere il loro parere sulla proroga del termine per la presentazione del piano e della proposta, per quando - e a condizione che - sarà pervenuto (prima del 22.5.2025) il deposito della dichiarazione sottoscritta dai soci delle due società, in virtù della quale gli stessi si obbligano ad immettere risorse esterne per l’importo almeno pari al 10% dell’attivo stimato e che le stesse risorse - erogate senza obbligo di rimborso -, unitamente alla liquidazione del patrimonio delle società, consentano di soddisfare almeno al 20% i creditori chirografari a termini dell’art. 84, co. 4, CCI. In caso contrario si anticipa che il parere sarà negativo”*.

Parte ricorrente:

- con nota presentata il 07.05.2025 ha prodotto conferimento di incarico professionale al dott. Savino Montigelli quale attestatore del piano;
- con nota presentata il 13.05.2025 ha prodotto dichiarazione che reca sottoscrizione riconducibile a _____, _____ e _____ che quali soci hanno dichiarato di obbligarsi a immettere finanza esterna - *“dunque non societaria”* - e che detta finanza *“è costituita unicamente da patrimonio personale (mobiliare ed immobiliare) vincolato dalle garanzie fidejussorie omnibus a suo tempo prestate agli enti creditizi, censiti quali creditori nella domanda introduttiva”*.

Questo Tribunale ha rilevato che con detta nota del 13.05.2025 non risultava in alcun modo specificata la consistenza di detti beni mobili e immobili posto che la nota risultava prodotta la dichiarazione dei soci e copia dei documenti di identità degli stessi.

Con decreto del 14.05.2025 questo Tribunale ha - in particolare - ritenuto che *“la proroga può essere concessa - in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. - per giustificati motivi “comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza”* e che *“parte ricorrente ha dedotto che “in ragione dell’esposizione debitoria rappresentata nel ricorso introduttivo, una particolare attenzione, ai fini della stesura del piano concordatario liquidatorio, è dedicata alla riconciliazione bancaria (creditoria chirografaria) e fiscale (creditoria privilegiata) perché, garantendo l’accordo tra i documenti finanziari delle società ricorrenti e quelli forniti dall’Agenzia Entrate e dagli enti bancari coinvolti, definisce puntualmente l’esposizione debitoria da liquidare agli enti coinvolti; 8) che, sempre in ragione del ricorso presentato, particolare attenzione deve essere pure dedicata alla riconciliazione dei debiti nei confronti dei fornitori, mediante la corretta registrazione di tutte le fatture dei fornitori e il riscontro dei pagamenti in sospeso”* e che *“l’effettuazione di tali operazioni di verifica ha generato ritardi oggettivi che impongono l’invocazione di una proroga utile del termine originario concesso per la redazione e la stesura finale del piano concordatario liquidatorio da proporre”*.

Con detto provvedimento questo Tribunale ha ritenuto che *“detta deduzione è generica posto che parte ricorrente non ha provato e/o documentato in concreto l’esistenza dei giustificati motivi previsti dalla disposizione ex art. 44 c.c.i.i. per la concessione della proroga del termine previsto dalla disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. a fronte dell’assenza di una concreta predisposizione - pur in fieri - di un piano e/o proposta e a fronte della mancata minima prospettazione dell’elaborazione di un progetto di risanamento”* e che *“commissari giudiziali che hanno rilevato che “In ogni caso l’istanza evidenzia che dal momento del*

deposito (3.2.2025) la società sta ancora cercando di sistemare la contabilità, con la conseguenza che non appare ancora chiaro quale potrà essere la proposta e il piano che verrà presentato ai creditori”, di talché risulta l'evidenza – a fronte dell'assenza di una concreta formulazione di prospettive e/o di presentazione di un piano anche a fronte della situazione della tenuta della contabilità delle società ricorrenti, evenienza imputabile alla parte ricorrente – l'assenza dei giustificati motivi indispensabili per la proroga del termine della disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i.; ritenuto quindi che l'istanza di proroga del termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. deve essere rigettata per assenza dei giustificati motivi che consentono la proroga del termine inizialmente concesso ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. ritenuto che nondimeno risulta – pur a fronte di detto rigetto dell'istanza di proroga del termine previsto dalla disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. – la pendenza del presente procedimento”.

Pertanto con detto provvedimento questo Tribunale – con avviso alle società ricorrenti che “il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità – per quanto reso in ragione della disposizione ex art. 161 l. fall. ma applicabile anche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – che a seguito di proposizione di ricorso per concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6, l.fall., decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza di sua proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.; peraltro, in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, “ab initio” dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa domanda “con riserva”, e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass., Sez. I civile, 31.03.2016 n. 6277)” - ha rigettato la domanda di proroga del termine previsto dalla disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. e ha fissato, in ragione della disposizione ex art. 47, IV co., c.c.i.i., udienza per il 10.06.2025.

Con nota presentata il 28.05.2025 le società ricorrenti hanno prodotto file denominato “BOZZA_Piano_concordatario_Gruppo_ ” e contenente “piano concordatario liquidatorio ex art. 84 c.c.i.i.”.

Parte ricorrente:

- con nota presentata il 09.06.2025 ha prodotto piano concordatario liquidatorio ex art. 84 c.c.i.i. di gruppo per le società ricorrenti;
- con nota presentata il 09.06.2025 ha prodotto dichiarazione con la quale i soci ,
e si sono obbligati a apportare finanza esterna e hanno prodotto documentazione concernente la disponibilità dei beni offerti quale finanza esterna e quindi hanno prodotto copia delle polizze assicurative offerte, copia contratto preliminare del terreno agricolo offerto quale finanza esterna e perizia del locale commerciale offerto quale finanza esterna e eseguita nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 1430/2022 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia.

Con ricorsi presentati il 09.06.2025 il PM in sede ha dedotto l'insolvenza delle società proponenti e ha domandato la liquidazione giudiziale delle stesse.

All'udienza del 10.06.2025 le società ricorrenti si sono riportate alla proposta di concordato preventivo di gruppo presentata il 09.06.2025 e i commissari giudiziali hanno rilevato che l'attestazione del piano era stata eseguita da un soggetto non iscritto nell'albo dei gestori della crisi e hanno domandato un termine per prendere contezza della proposta presentata il 09.06.2025 e il PM ha insistito per la dichiarazione di liquidazione giudiziale delle società ricorrenti.

Con ordinanza resa all'udienza de 10.06.2025 è stato disposto il rinvio all'udienza del 24.07.2025 e assegnato termine sino al 03.07.2025 ai commissari giudiziale per rendere il parere sulla proposta di concordato preventivo presentata il 09.06.2025 e assegnato termine sino al 17.07.2025 a parte

ricorrente *“per eventuali note difensive e integrazioni sulla base delle osservazioni dei Commissari giudiziali e per integrare l’attestazione con la nomina di un soggetto iscritto all’elenco dei gestori della crisi”*.

Con nota presentata il 02.07.2025 i commissari giudiziali hanno presentato il parere sulla proposta di concordato presentata il 09.06.2025.

Con nota presentata il 02.07.2025 le società ricorrenti hanno presentato un documento denominato *“integrazioni al piano concordatario liquidatorio ex art. 84 c.c.i.i.”*.

1.e Il procedimento successivo all’udienza del 10.06.2025

Pur a fronte della produzione presentata il 02.07.2025, le società ricorrenti con nota presentata il 17.07.2025 hanno presentato altro documento denominato *“memoria difensiva ed integrativa della proposta di piano concordatario ex art. 40 e 284 c.c.i.i.”* e prodotto – senza enumerazione e specifica documentali – documenti integrativi e file denominato *“Piano_concordatario_Gruppo_ _FINALE”*.

All’udienza del 24.07.2025 parte ricorrente ha dato atto di aver presentato una nota difensiva prodotta il 17.07.2025.

I commissari giudiziali hanno dato atto che *“mancano elementi essenziali previsti dalla disciplina quali la transazione fiscale ex art. 284 bis c.c.i.i., la relazione sugli atti di straordinaria amministrazione ex art. 39 c.c.i.i., la relazione di incapacienza ex art. 84, V co., c.c.i.i., la formazione delle classi ex art. 85 c.c.i.i., il degrado dell’Agenzia delle entrate a chirografo per circa Euro 800.000,00, rileva che nell’esecuzione pendente procedimento n.r.g. 225/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia risulta che il creditore procedente è creditore ipotecario che non è indicato tale e non è indicata l’ipoteca legale dell’Agenzia delle entrate e fa presente l’assenza della descrizione della convenienza del concordato di gruppo rispetto al piano individuale e l’assenza di autonomia di attivo e di passivo e che la finanza esterna allo stato non è liberamente disponibile in quanto beni oggetto di pignoramento e chiede di poter produrre detti documenti e evidenze”* e il PM ha insistito per la dichiarazione di liquidazione giudiziale delle società ricorrenti.

Con provvedimento reso a detta udienza è stato assegnato termine sino al 29.07.2025 ai commissari giudiziali per produrre i documenti indicati a verbale e termine sino al 07.08.2025 alle società ricorrenti per note difensive.

Con nota presentata il 25.07.2025 i commissari giudiziali hanno prodotto i documenti indicati a verbale dell’udienza del 24.07.2025.

Con memoria presenata il 28.07.2025 la società _____ si è costituita nell’ambito del presente procedimento.

Con ricorso presentato il 30.09.2025 ex artt. 40 e 41 c.c.i.i. _____ ha domandato la liquidazione giudiziale della società _____

Le società ricorrenti:

- con nota presentata il 06.08.2025 ha presentato nota difensiva ma contenente elementi integrativi la proposta di concordato preventivo e documenti in precedenza non prodotti.

Con decreto del 23.09.2025 questo Tribunale in ragione dell’integrazione prodotta dalle società ricorrenti – *“impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità di detta documentazione”* – ha disposto la rimessione del procedimento sul ruolo, fissato l’udienza del 20.11.2025; assegnato termine sino al 28.10.2025 ai commissari giudiziale per il parere sulla produzione documentale presentata da parte

ricorrente il 06.08.2025 e il 07.08.2025; assegnato termine sino al 04.11.2025 ai creditori per note difensive; assegnato termine sino al 12.11.2025 alle società ricorrenti per note difensive.

Con nota presentata il 28.10.2025 i commissari giudiziali hanno presentato il parere.

Le società ricorrenti:

- con nota presentata il 10.10.2025 hanno prodotto attestazione di incapienza e relazione del professionista ex art. 284 bis c.c.i.i.;
- con nota presettata il 12.11.2025 hanno prodotto attestazione integrativa sulla fattibilità del piano ex art. 87, III co., c.c.i.i.;
- con nota presentata il 12.11.2025 nota conclusionale;
- con nota presentata il 21.11.2025 comunicazione con posta elettronica ordinaria rilevante la fissata stipula per il 24.11.2025 del contratto compravendita del terreno in
 , bene immobile offerto quale apporto di finanza esterna.

All'udienza del 21.11.2025 le società ricorrenti si sono riportate alla proposta di concordato preventivo liquidatorio, i creditori si sono rimessi alla valutazione del Tribunale, i commissari giudiziali hanno rilevato che *“l’abitazione del socio è soggetta ad espropriazione immobiliare ancora pendente; si riportano alle criticità evidenziate con particolare riferimento alla falcidia dei crediti dei lavoratori e alla mancata determinazione del credito tributario”*; il PM ha insistito per la dichiarazione di liquidazione giudiziale delle società ricorrenti e il Tribunale si è riservato in decisione.

2. Sul concordato preventivo di gruppo e sulla disciplina applicabile

Parte ricorrente ha presentato proposta di concordato preventivo liquidatorio di gruppo ma ha – nel testo delle diverse note prodotte – spesso eseguito le deduzioni rifacendosi alla disciplina della legge fallimentare.

Questo Tribunale ritiene che a trovare applicazione è il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza posto che il ricorso delle società ricorrenti è stato depositato il 03.02.2025 quindi ben oltre il termine di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il concordato di gruppo è uno strumento introdotto con la L. 155 del 2017 al fine di consentire la realizzazione della gestione unitaria e coordinata della crisi di gruppo, posto che fino a detta riforma il diritto nazionale aveva ignorato il fenomeno delle procedure concorsuali di gruppo, salvo gli interventi settoriali concernenti l'amministrazione straordinaria - disposizioni ex artt. 80 e segg. D.lgs. 270 del 1999 e art. 4 bis d.l. 347 del 2003 convertito con L. 39 del 2004 - e di liquidazione coatta amministrativa di gruppi bancari o assicurativi - disposizioni ex artt. 98 e segg. D.lgs. 385 del 1993 e artt. 275 e segg. D.lgs. 209 del 2005 - anche a fronte della ritenuta inammissibilità di un procedimento concorsuale di gruppo della giurisprudenza di legittimità.

Intervenuto il Reg. UE/2015/848 concernente l'insolvenza transfrontaliera, risulta essere data la spinta per un intervento organico sulla procedura concorsuale di gruppo e quindi confluita nelle disposizioni ex artt. 284 e segg. c.c.i.i. per:

- introdurre una definizione di gruppo di imprese fondata sulla nozione di direzione e coordinamento delineata dalla disposizione ex art. 2359 c.c.;
- prescrivere a carico delle imprese appartenenti a un gruppo e interessate a accedere a un procedimento concorsuale di gruppo specifici obblighi dichiarativi e il deposito dell'eventuale bilancio consolidato di gruppo;
- mantenere ferma la norma sulla postergazione dei crediti nelle ipotesi previste dalla disposizione ex art. 2467 c.c.;

- determinare il criterio attributivo della competenza con riferimento al procedimento unitario;
- configurare obblighi di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione dei diversi procedimenti.

Applicazione di detti principi è stata eseguita con la disposizione ex art. 2, I co. lett. “h”, c.c.i.i. che definisce gruppo di imprese come *“l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”*.

Nozione di gruppo di imprese che non determina di per sé la nascita di un nuovo e unitario soggetto giuridico, posto che risulta confermata la permanenza di più soggetti giuridici autonomi – le singole imprese costituenti il gruppo di imprese – e che corollario di detta autonomia soggettiva è il principio inderogabile del rispetto dell’autonomia delle diverse masse attive e passive delle singole imprese del gruppo, con la conseguenza che la proposta di concordato di gruppo non può contenere alcun elemento di confusione tra le stesse.

Approdo coerente anche per l’applicazione del principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione della disposizione ex art. 2740 c.c.

Ne consegue a fronte dell’unitarietà del procedimento concorsuale di gruppo che – in ragione delle disposizioni ex artt. 284 e 286 c.c.i.i. – l’inammissibilità della proposta riguardante la parte di una impresa comporta l’inammissibilità dell’intera proposta concordataria del gruppo in quanto viene meno il rapporto di coordinamento della proposta e del piano concordatario tra le imprese per definire in modo coordinato e unitario lo stato di crisi e/o di insolvenza.

2.1 Le società ricorrenti come gruppo di imprese

Le società ricorrenti costituiscono – in ragione della disposizione ex art. 2, I co. lett. “h”, c.c.i.i. – un gruppo di impresa posto che la società detiene interamente la
quota del capitale sociale della società ”, di talché risulta la presenza delle
attività di coordinamento e controllo prevista dalle disposizioni ex artt. 2359 e 2497 e segg. c.c.

Le società ricorrenti a fronte dei dati riportati nei bilanci depositati nei tre anni antecedenti il deposito del ricorso – e a fronte del passivo delle stesse – risulta la presenza dei requisiti – in ragione della disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i. – per essere qualificati quale imprese soggette – in ragione della disposizione ex art. 121 c.c.i.i. – a liquidazione giudiziale e quindi soggetti ammessi a presentare domanda di concordato preventivo.

3. Nel merito

Con la nota presentata il 28.05.2025 parte ricorrente ha prodotto file denominato “BOZZA_Piano_concordatario_Gruppo_” e contenente documento denominato “piano concordatario liquidatorio ex art. 84 c.c.i.i.”.

Detta proposta è una bozza e pertanto nella stessa risultano diversi punti incompleti (cfr. pag. 19, 20, 25), risulta l’assenza di adeguata specificazione dell’attivo e dell’apporto di finanza esterna e la confusione dell’attivo delle due società in concordato, di talché detta proposta deve essere considerata inammissibile.

Peraltro, che trattasi di bozza è la stessa parte ricorrente a confermarlo tanto da aver prodotto altra e definitiva proposta di concordato.

3.1 La proposta presentata il 09.06.2025

Con nota presentata il 09.06.2025 parte ricorrente ha presentato proposta di concordato liquidatorio di gruppo senza continuità.

Parte ricorrente ha ricostruito a pag. 10 a 12 gli oneri prededucibili e a pag. 12 lo stato passivo della società :

- creditori con privilegio speciale
 - Euro 149.289,28 lavoratori subordinati;
 - Euro 25.620,00 professionisti;
 - Euro 54.600,00 professionisti per “fatture da ricevere”;
 - Euro 10.374,00 professionisti “4% C.A.P. E 15% R.S.F. su fatture da ricevere”;
- creditori con privilegio generali:
 - Euro 2.829.762,68 Agenzia delle entrate riscossione;
 - Euro 20.268,00

Parte ricorrente ha – nella tabella a pag. 13 a 15 – ricostruito il passivo di detta società per i creditori chirografari per complessivi Euro 1.724.548,98.

Parte ricorrente ha ricostruito – a pag. 15 – lo stato passivo della società :

- creditori con privilegio speciale:
 - Euro 154.948,45 lavoratori subordinati;
 - Euro 75.422,60 INPS;
- creditori con privilegio generale:
 - Euro 486.761,45 agenzia delle entrate – riscossione.

Parte ricorrente ha ricostruito a pag. 16 lo stato passivo di detta società per i creditori chirografari per complessivi Euro 40.396,90.

3.2 l'attivo

Parte ricorrente ha – in particolare - rappresentato che “La Società

dispone solo di €. 150.000,00= di scorte di magazzino, stimate con perizia giurata dal Dott.

agli atti. La

dispone di €. 50.000,00= di scorte di

magazzino, anch'esse stimate con perizia giurata dal Dott.

ed è intestataria dell'immobile

sito in

, come meglio descritto con la depositata perizia (datata febbraio 2025) del CTU

incaricato in pendente giudizio e del valore di mercato pari ad €. 1.300.000,00” e che “In secondo luogo si rappresenta che con separata dichiarazione, resa dai soci in funzione del presente piano concordatario liquidatorio esteso, gli stessi si obbligano ad immettere finanza esterna (dunque non societaria) di importo non inferiore al 10% dell'attivo aziendale per un ammontare di € 219.000,00. Detta disponibilità è costituita unicamente da patrimonio personale (mobiliare ed immobiliare) vincolato dalle garanzie fidejussorie omnibus a suo tempo prestate agli enti creditizi, censiti quali creditori nella domanda introduttiva, ed in particolare da n. 4 cespiti: - n. 1 polizza assicurativa n. 1331711 sottoscritta dal socio Sig.ra

per l'importo di € 25.000 (come da documento allegato); detto importo segue la scadenza per

l'incasso dei 30 (giorni) dalla richiesta di riscatto; - n. 1 polizza assicurativa

n. 1331712 sottoscritta dal socio Sig.

per l'importo di € 25.000 (come da documento allegato);

detto importo segue la scadenza per l'incasso dei 30 (giorni) dalla richiesta di riscatto; - n. 1 fondo censito al Catasto Terreni del Comune , particella , seminativo, di classe , superficie

Ha, [redacted] a, [redacted] ca, reddito dominicale € 43,84, reddito agrario € 28,18, di proprietà dei Sigg.ri soci [redacted], [redacted] e del fidejussore non socio Sig.ra [redacted], oggetto di un contratto preliminare di compravendita da parte di n. 3 acquirenti che si impegnano a versare € 43.000 quale prezzo per l'acquisto (come da documento allegato); detto importo conosce un acconto alla sottoscrizione pari ad € 1000 e un saldo al definitivo pari ad € 42000 entro settembre 2025 (come da proposta di compromesso allegata); - n. 1 locale commerciale censito al Catasto Terreni del Comune [redacted] al Foglio [redacted], Particella [redacted] Sub. [redacted] a [redacted] in proprietà superficiaria del socio fidejussore Sig. [redacted], dal valore peritato di € 126.000 (come da perizia giudiziale che si allega); l'importo deve essere ricavato da successiva vendita da effettuarsi nelle forme e tempi di legge".

3.3 Le classi e la proposta

Parte ricorrente ha formato da pag. 23 e 24 le classi della proposta:

- classe n. 1 "Lavoratori" per Euro 304.236,75;
- classe n. 1 bis "INPS contributi lavoratori dipendenti" per Euro 75.422,60;
- classe n. 2 "creditori privilegiati" per Euro 3.010.769,22;
- classe n. 3 "creditori chirografari" per Euro 1.724.548,98.

La proposta prevede che l'attivo realizzabile sia per Euro 1.724.000,00 e riporta nella tabella a pag. 24 la prospettata soddisfazione dei creditori e riassunta da parte ricorrente a pag. 25 per "Si propone, in sostanza, il pagamento: - in misura integrale: [] delle spese di giustizia, del compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore, delle spese tecniche e legali, comprese quelle per le relazioni dei professionisti e degli oneri prededucibili maturati e maturandi dal deposito della domanda; [] dei debiti nei confronti dei LAVORATORI, attraverso l'attribuzione ai creditori di prelazione, di quanto si ricaverà dalla liquidazione del patrimonio di gruppo; [] del creditore istituzionale INPS; - in misura percentuale: [] dei creditori Privilegiati nella misura tra il 30,32% ed il 27,80% dei crediti vantati, [] dei creditori Chirografari nella misura del 20% dei crediti vantati" e quindi per il pagamento della classe n. 1 al 100%, della classe n. 2 al 30,32% o al 27,80% e della classe n. 3 al 20%.

Parte ricorrente ha rappresentato che "la presente proposta concordataria viene formulata secondo il tradizionale sviluppo di concordato liquidatorio esteso alle due Società del Gruppo istante mediante, dopo l'auspicata accettazione da parte dei creditori e la successiva omologazione della procedura, la soddisfazione dei creditori sulla base di un piano di liquidazione dei beni a disposizione della procedura, da eseguirsi ad opera dei liquidatori giudiziali già nominati nelle persone dell'Avv. [redacted] e del Dott. [redacted], in possesso delle necessarie competenze tecniche. Il concordato si riterrà compiutamente eseguito attraverso la distribuzione in favore dei creditori, secondo le modalità previste, di tutte le utilità rivenienti dal compimento delle operazioni di liquidazione di seguito descritte".

3.4 Tempestività della proposta

Con decreto del 14.05.2025 questo Tribunale ha rigettato la domanda delle società ricorrenti di prorogare il termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i. e ha fissato - a fronte della mancata presentazione della proposta - l'udienza del 10.06.2025 per gli adempimenti previsti per la disposizione ex artt. 44, II co., e 49 c.c.i.i. con avviso che le ricorrenti avrebbero potuto presentare proposta di concordato per detta udienza a fronte del ritenuto condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità - per quanto reso in ragione della disposizione ex art. 161 l. fall. ma applicabile anche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - che a seguito di proposizione di ricorso per concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza di sua proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall.; peraltro, in pendenza dell'udienza fissata per la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria e l'eventuale

dichiarazione di fallimento, il debitore può depositare un nuovo ricorso ex art. 161, comma 1, l.fall. (corredato, dunque, "ab initio" dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa domanda "con riserva", e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario (Cass., Sez. I civile, 31.03.2016 n. 6277).

Pertanto, detta proposta deve essere considerata tempestiva a fronte della sua presentazione il 09.06.2025 per la detta udienza del 10.06.2025.

3.5 Il parere dei commissari giudiziali

All'udienza del 10.06.2025 questo Tribunale ha – in particolare – concesso termine sino al 03.07.2025 ai commissari giudiziali per presentare parere su detta proposta di concordato.

Con nota presentata il 02.07.2025 i commissari giudiziali hanno presentato parere su detta proposta di concordato.

I commissari giudiziali hanno – in particolare – rilevato che “1) non sono stati accertati in maniera compiuta e definitiva i dati del passivo delle due società; a tutt'oggi, nelle successive bozze di piano informalmente comunicate, vengono modificati i valori dell'una e dell'altra società in ragione di una indimostrata tesi della provenienza da scissione; 2) non è dato sapere se è stata eseguita la circolarizzazione dei saldi creditori e debitori e l'esito della stessa; 3) non sono stati prodotti i certificati rilasciati dalla Agenzia delle Entrate relativi ai carichi pendenti; 4) anche nelle ultime versioni di piano informalmente presentate manca l'osservanza di talune disposizioni inderogabili quali l'art. 284, co. 4, CCI (l'illustrazione della “maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario”, nonché la quantificazione del “beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto dei vantaggi compensativi”) e la separazione delle masse attive e passive (art. 284, co. 3, CCI), l'insufficiente percentuale offerta, la tassazione della sopravvenienza di attivo della SRL prima di destinare il residuo alla Agricola. 5) risulta a tutt'oggi incomprensibile ed inidonea la classificazione dei creditori (mancata specificazione delle prededuzioni, omesso riporto dei privilegi di professionisti anteriori, erario non suddiviso per tipologie di tributi e per grado di privilegio ove presente, etc.); si riportano le diverse composizioni del debito fornite dalla società in vari documenti informali inviati nell'ultima settimana (il 25.6.2025, doc. 1, e il 30.6.2025, doc. 2)”.

Ricostruiti i punti critici sulla formazione delle classi – tabella a pag. 2 del parere del 02.07.2025 - i commissari giudiziali hanno rilevato che “Quanto sopra rende impossibile comprendere l'esatta situazione debitoria, in assenza di qualsivoglia supporto documentale, prima ancora di potersi esprimere sulla valutazione della proposta ai creditori. 6) Il piano depositato difetta dell'attestazione. Nel piano depositato il 9.6.2025 sono stati indicati come allegati nn.6 e 7 la relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 84, comma 5 CCI, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario e la relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 84 comma 5 CCI, per la falcidia di creditori con privilegio incapiente. In realtà è stata depositata solo un'apparente relazione di attestazione del piano e della proposta (priva di qualunque attendibilità) redatta per giunta da un soggetto non qualificato ex art. 356 CCI e pertanto nulla. Sic stantibus rebus la proposta ed il piano sono privi della verifica della veridicità dei dati e della fattibilità del piano. 7) Difetta pertanto anche l'attestazione di incapienza del ceto privilegiato a termini dell'art. 84, comma 5, CCI per la Agricola, indispensabile per poter stralciare il debito dell'AdER. 8) Manca, ancora, la proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCI, con relativa attestazione. 9) Anche i dati dell'attivo non figurano supportati da idonei elementi di ragionevole certezza o almeno di elevata di probabilità; non risulta in alcun modo attestato il valore del presunto attivo consistente in un immobile/magazzino, il cui valore è indicato dalla società in euro 1.300.000, e in “scorte” il cui valore è indicato in complessivi euro 200.000 (euro 150.000 in quota alla Agricola ed euro 50.000 in quota alla SRL). A tutt'oggi è stata fornita solo la perizia di stima relativa all'immobile redatta dall' [REDACTED] nell'esecuzione immobiliare rge 225/2023 pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia nei confronti della SRL promossa da certa 21 [REDACTED] L'apporto di Finanza esterna, indicato in euro 219.000, è stato documentato con il deposito di due polizze [REDACTED] del valore di euro 22.208,18 caduna (rispettivamente intestate a [REDACTED] e [REDACTED]),

di un contratto preliminare di compravendita non datato e non firmato, relativo ad un terreno asseritamente venduto ad euro 43.000 e della relazione di consulenza tecnica del CTU Ing. [REDACTED] nella procedura R.G. 1430/2022 promossa dall' [REDACTED] contro la Società [REDACTED] nella quale è stato stimato l'immobile che il sig. [REDACTED] metterebbe a disposizione, oggetto di pignoramento, stimato in euro 150.000. In merito giova segnalare che non risultano esser state concesse misure protettive nei confronti degli istituti di credito per le esecuzioni nei confronti dei soci, come da decreto del Tribunale in data 1.7.2025. Di talché i pignoramenti in corso sui beni dei soci potrebbero seriamente compromettere l'asserito apporto di finanza esterna, indicato in euro 219.000, ma concretamente realizzabile per importi assai inferiori o nulli".

3.6 L'inammissibilità della proposta presentata il 09.06.2025

Parte ricorrente ha prodotto con la proposta del 09.06.2025 doc. 1 dichiarazione dell'amministratore unico, doc. 2 stato analitico e estimativo dei beni del gruppo, doc. 3 dichiarazione amministratore unico, doc. 4 dichiarazione amministratore unico, doc. 5 relazione stima del bene immobile eseguita nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 225/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia e doc. 6 e 7 relazione finalizzata alla attestazione del piano.

Pertanto, risulta verificato il rilievo dei commissari giudiziali sulle omissioni delle produzioni documentali previste dalla disposizione ex art. 39 c.c.i.i. richiamata dalla disposizione ex art. 87 c.c.i.i. posto che parte ricorrente – alla data del 10.06.2025 data dell'udienza prevista per gli adempimenti ex artt. 44, II co., e 49 c.c.i.i. – non ha prodotto alcuna idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi, posto che parte ricorrente si è limitata a riportare un dato esponenziale del debito erariale e previdenziale ma non ha prodotto alcuna certificazione.

Parte ricorrente non ha prodotto la relazione sulla situazione economica e finanziaria aggiornata – con cadenza mensile - e alcuno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, posto che la relazione prodotta con il doc. 6 e 7 è una sintesi della proposta di concordato e non contiene alcuna analitica descrizione e/o valutazione della situazione economica e patrimoniale aggiornata delle società ricorrente e non contiene alcuna valutazione estimativa delle attività delle stesse e risulta sottoscritta da soggetto non qualificato in ragione della disposizione ex art. 356 c.c.i.i.

Risulta – come rilevato dai commissari giudiziali – l'attestazione di incapacienza, la proposta di transazione fiscale in ragione della disposizione ex art. 88 c.c.i.i. e rileva anche l'assenza della specificazione e della stima giurata delle consistenze di magazzino.

La proposta concordataria del 09.06.2025 presenta serie criticità – oltre che per le carenze documentali rilevate nella nota presentata il 02.07.2025 dei commissari giudiziali alla quale si rinvia – anche per la confusività della proposta.

La disposizione ex art. 284, III co., c.c.i.i. dispone che “*Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive*”.

Disposizione coerente con il rilievo che la proposta di concordato preventivo non può derogare al principio della responsabilità patrimoniale e del sistema dei privilegi previsto dalle disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c.

La proposta di concordato del 09.06.2025 è apertamente contraria a detta disposizione, posto che l'analisi della proposta – riassunta a pag. 24 e 25 – rileva che il passivo delle società ricorrenti è stato confuso, nel senso che le poste passive di entrambe le società sono state sommate dando così un'esposizione sommaria dei diversi passivi – e delle percentuali di soddisfazione - e senza quindi mantenere separato il passivo della società dal passivo della società

Valga come indicatore il passivo indicato per i lavoratori dipendenti è quantificato per Euro 304.236,75 che risulta l'evidenza della somma del passivo per lavoratori dipendenti per Euro 149.289,28 della società e del passivo per lavoratori dipendenti per Euro 154.948,45 della società

Detta proposta prevede la soddisfazione del creditore privilegiato Agenzia delle entrate - riscossione - passivo per Euro 3.010.769,22 quindi ancora esempio di passivo sommato e confuso delle due società ricorrenti - al 30,32 - tabella a pag. 24 - senza che sia prevista una quota degradata a chirografo.

L'omessa degradazione di una quota in chirografo del credito privilegiato dell'Agenzia delle entrate - riscossione risulta dal fatto che l'Agenzia delle entrate - riscossione non è inserita nell'elenco dei creditori chirografari e dal fatto che l'esposizione del passivo chirografario è per Euro 1.764.945,88 che è - pure su detto punto - la somma e/o confusione del debito originariamente chirografario per Euro 1.724.548,98 della società con il passivo originariamente chirografario per Euro 40.396,90 della società

La confusione del passivo è coerente con la confusione dell'attivo concordatario eseguita da parte ricorrente, come risulta evidente dalla tabella a pag. 25 della proposta del 09.06.2025, posto che detta tabella prevede il soddisfacimento unitario delle classi di creditori - quindi unificate e/o sommate dei creditori delle due società ricorrenti - e pertanto risulta evidente che l'attivo concordatario - derivante dalla liquidazione dei patrimoni delle due società ricorrenti - è trattato in modo unitario.

Si precisa che la componente più rilevante dell'attivo concordatario è costituito da bene immobile in di proprietà della società in quanto bene stimato per circa Euro 1.300.000,00 come da perizia eseguita nel procedimento esecutivo n.r.g. 225/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, di talché detta stima deve essere considerata credibile in quanto resa da un pubblico ufficiale nell'ambito di un procedimento esecutivo.

Questo Tribunale ritiene senz'altro ammissibile che il ricavato della liquidazione di detta componente del patrimonio della società possa essere utilizzato per il pagamento - attraverso un'attribuzione infra gruppo o altro strumento negoziale - dei creditori della società, purché dopo che vi sia stata - a fronte della natura di concordato liquidatorio senza continuità - la soddisfazione dei creditori della società proprietaria del bene e quindi della società posto che altrimenti si incorrerrebbe nella violazione della disposizione ex art. 2740 c.c. a fronte della natura di concordato liquidatorio.

L'approdo è coerente con la detta disposizione ex art. 284, III co., c.c.i.i. - tenere separate le masse attive e passive delle singole società del gruppo - ma anche con la disposizione ex art. 284, IV co., c.c.i.i. prevede - in particolare - che prevede che *"La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa"* anche per quanto rileva sulla valutazione dell'alternativa liquidatoria.

Detto rilievo è diretto a valorizzare anche la disposizione ex art. 284, III co., c.c.i.i. al fine di impedire che i creditori della singola società del gruppo possano trovare minore soddisfazione nell'ambito di un procedimento di gruppo rispetto a un procedimento che interessi la singola società debitrice.

Parte ricorrente ha indicato che lo stato passivo della società - e quindi della società proprietaria di detto bene - per Euro 230.371,05 creditori con privilegio speciale, Euro 486.761,45 creditori privilegio generali e Euro 40.396,90 creditori chirografari.

Ne discende che la liquidazione di detto bene è idoneo a pagare l'intero passivo della società proprietaria di detto bene – oltre al rilievo che detta società ha anche altri beni costituiti dalle giacenze di magazzino - e quindi a soddisfare l'intero passivo della società

Questo Tribunale ritiene dover precisare – a fronte della complessità del procedimento – che la proposta delle società ricorrenti è una proposta di concordato preventivo liquidatorio senza continuità aziendale, di talché ritiene dover applicare in modo rigoroso la disposizione ex art. 2740 c.c. a fronte dell'assenza di una prospettiva di continuità sul mercato e quindi poter ritenere che i creditori siano soddisfatti con altre utilità diverse dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Peraltro è utile precisare che la disposizione ex art. 285, I co., c.c.i.i. prevede che *“Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale”*, disposizione che parte della dottrina è stata ritenuta contrastante con la disposizione ex art. 2740 c.c. posto che potrebbe essere realizzata un'attribuzione parziale ai creditori di un'impresa del gruppo dei beni costituenti il patrimonio della stessa per favorire operazioni infra – gruppo.

Nondimeno, questo Tribunale ritiene che non vi sia un contrasto con la disposizione ex art. 2740 c.c. ma che invece la disposizione ex art. 285, I co., c.c.i.i. è coerente con il fine del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza quale la conservazione sul mercato dell'operatore economico e quindi costituisce applicazione della disposizione ex art. 84, I, II e III co., c.c.i.i. *“1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assunto o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296. 2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. 3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”*.

Se il fine ultimo del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – in applicazione della direttiva UE/2019/1023 – è la conservazione dell'impresa sul mercato, risulta quindi comprensibile il dato che l'operazione infra gruppo – come delineata nella disposizione ex art. 285, I co., c.c.i.i. – possa essere idonea a consentire la soddisfazione dei creditori con altra utilità diversa dalla liquidazione del bene del patrimonio del debitore e come chiaramente consentito dalla disposizione ex art. 84 c.c.i.i.

L'attribuzione infra gruppo conserva una sua causa concreta – ex art. 1325 n. 2 c.c. - che può essere anche diversa e/o non perfettamente sovrapponibile a quella concordataria – la definizione dello stato di crisi e/o insolvenza – posto che il concordato si pone come veicolo dell'attribuzione infra gruppo che è lo strumento con la quale determinare l'utilità – ex art. 84 c.c.i.i. – diversa dalla liquidazione del patrimonio – come nuovi rapporti contrattuali e/o occasioni sul mercato - ma ha una sua idoneità soddisfattiva la pretesa creditoria.

Pertanto la disposizione ex art. 285, I co., c.c.i.i. – come ricostruita – e la disposizione ex art. 2740 c.c. si pongono su elementi ricompresi in cerchi non perfettamente sovrapponibili – pur rimanendo in relazione di interferenza posto che la libertà negoziale ex art. 1322 c.c. non può contrastare le disposizioni imperative ex art. 1418, I co., c.c. come è appunto la disposizione ex art. 2740 c.c. (cfr. Cass., Sez. I civile, 17.10.2018 n. 26005).

Ne discende che non si afferma una diversa natura tra concordato in continuità e liquidatorio – rimangono pur sempre concordati – ma si delinea l'elemento differenziale che colora la causa concreta degli strumenti negoziali dei quali la proposta concordataria è il veicolo.

Coerente con detto approdo sono gli elementi differenziali della disciplina tra concordato in continuità e concordato liquidatorio e dell'evidente favor mostrato per il concordato in continuità rispetto al concordato liquidatorio – basti pensare alla stessa disposizione ex art. 84 c.c.i.i. e la previsione dell'apporto di finanza esterna obbligatoria per il solo concordato preventivo liquidatorio –, di talché nel concordato in continuità torna stringente l'applicazione della disposizione ex art. 2740 c.c. per gli accordi che prevedono la liquidazione di beni e/o parti del patrimonio del debitore.

Ne discende che l'alternativa diversa utilità ex art. 285, I co., e utilità liquidatoria ex art. 2740 c.c. nel concordato in continuità può essere oggetto di una valutazione rimessa alla convenienza economica e quindi rimessa all'esclusiva valutazione del creditore.

Diversamente, il concordato liquidatorio ha un contenuto causale che è lo stesso della disposizione ex art. 2740 c.c. – vi è perfetta sovrapponibilità – posto che intende soddisfare i creditori – non con l'utilità derivante dalla continuità sul mercato – ma dalla liquidazione di tutto il patrimonio del debitore e quindi l'accordo negoziale non può discostarsi dal rispetto della disposizione imperativa ex art. 2740 c.c. (cfr. Cass., Sez. I civile, 17.10.2018 n. 26005).

Pertanto, il sindacato su detto aspetto nel concordato liquidatorio è sulla fattibilità giuridica e sul rispetto di disposizioni imperative in quanto concerne la valutazione del rispetto delle disposizioni ex artt. 2740, 2741, 2777 e 2778 c.c.

Approdo coerente con il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, il sindacato di veridicità che il tribunale è chiamato a compiere attiene a un perimetro più ampio dei meri dati contabili e si nutre di accertamenti anche extracontabili, volti verificare l'effettiva consistenza degli elementi patrimoniali; ne consegue che un diverso riscontro degli elementi patrimoniali da parte dell'organo commissariale fa venir meno il presupposto informativo che l'attestazione è tenuta a fornire, nonché la funzione dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali, imposta per legge a corredo della proposta (Cass., Sez. I civile, 25.03.2025 n. 7878).

Pertanto, la proposta di concordato è resa in violazione delle disposizioni ex artt. 270 e 2741 c.c. posto che realizza – nel concreto – per i creditori della società una lesione della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio della debitrice e anche un'inammissibile attribuzione parziale agli stessi di solo una parte del patrimonio della debitrice (cfr. Cass., Sez. I civile, 17.10.2018 n. 26005).

Pertanto, la proposta di prevedere il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale – classe n. 2 al 30,32% o al 27,80% – e il pagamento parziale dei creditori chirografari – al 20% – risulta:

- inammissibile in quanto derivante dalla confusione e/o somma dei passivi della società e della società ;
- inammissibile in quanto posta per i creditori della classe n. 2 e classe n. 3 della società – proprietaria del detto bene – in violazione della disposizione ex art. 2740

c.c. posto ricevono soddisfazione in misura minore a quanto avrebbero nell'alternativa liquidatoria.

L'inammissibilità della proposta deriva anche per l'assenza della specifica indicazione della convenienza della proposta di concordato di gruppo rispetto alla singola proposta di concordato preventivo.

Omissione che non può che essere data dall'evidenza che la proposta di gruppo prevede la soddisfazione minore dei creditori della società – proprietaria del detto bene immobile – in misura minore all'alternativa liquidatoria e/o nell'ambito di un concordato liquidatorio della sola detta società, posto che il valore di liquidazione del bene per circa Euro 1.300.000,00 supera di gran lunga il passivo della società proprietaria, senza contare il valore per Euro 150.000,00 – da prospettazione di parte ricorrente – delle giacenze di magazzino.

Critica risulta la formazione delle classi, posto che la classe n. 2 indicata in modo generico creditori con privilegio generale non reca alcuna specificazione dei diversi privilegi che assiste il passivo tributario e quindi impedisce di verificare la correttezza della distribuzione dell'attivo in ragione della disposizione ex art. 2778 c.c.

Parte ricorrente non ha individuato i creditori lavoratori subordinati – non ha fornito alcun elenco nominativo – e si è limitata a creare un'indistinta classe senza specificare i lavoratori e il dovuto a ogni singolo lavoratore.

Parte ricorrente non ha – come indicato in modo condivisibile dai commissari giudiziali – fornito adeguata e specifica prova della qualità di crediti privilegiati dei creditori indicati come professionisti.

Ne discende che detta proposta deve essere dichiarata inammissibile per le descritte carenze documentali e per la violazione delle disposizioni ex artt. 2740, 2741 c.c. e 283, III e IV co., c.c.i.i.

L'inammissibilità di detta proposta della società comporta l'inammissibilità dell'intera proposta di concordato di gruppo posto che risulta costruita in violazione delle disposizioni ex artt. 2740, 2741 c.c. e 284, III e IV co., c.c.i.i.

4. La produzione documentale del 02.07.2025 e del 17.07.2025

Con provvedimento reso all'udienza del 10.06.2025 è stato quindi concesso termine sino al 03.07.2025 ai commissari giudiziali per il parere sulla proposta di concordato presentata il 09.06.2025 e termine sino al 17.07.2025 a parte ricorrente *“per eventuali note difensive e integrazioni sulla base delle osservazioni dei Commissari giudiziali e per integrare l'attestazione con la nomina di un soggetto iscritto all'elenco dei gestori della crisi”*.

4.1 Deduzioni difensive della nota del 02.07.2025 e infondatezza

Con la nota presenta il 02.07.2025 parte ricorrente ha dedotto che *“Le due società del Gruppo istante, formalmente separate, costituiscono in realtà una unitaria struttura imprenditoriale associativa e produttiva, rivelata da taluni indici rivelatori quali la medesima sede sociale, il medesimo recapito telefonico, dalla circostanza che una delle due S.r.l. (la S.r.l. Agricola) è attualmente socia unica dell'altra S.r.l. (la S.r.l. a socio unico), dall'essere in comune ad entrambe le società l'amministratore unico, che a sua volta risulta anche essere il socio al 70% della S.r.l. partecipante in via unitaria”* e che *“Dalla circostanza che le due società del Gruppo istante, pur formalmente separate, costituiscono in realtà una unitaria struttura imprenditoriale associativa e produttiva rivelata dagli indici rivelatori di cui sopra, discende la necessità di una liquidazione unitaria al solo*

fine di soddisfare nel miglior modo possibile i creditori delle due società, che altrimenti sarebbe comunque penalizzati da una gestione del gruppo”.

La deduzione di parte ricorrente è infondata posto che parte ricorrente non può confondere l’aspetto economico e/o di mercato delle due società con il dato giuridico che le due società – per quanto facenti parte lo stesso gruppo – sono e rimangono due soggetti distinti e autonomi.

Irrilevante è che l’amministratore e/o la compagine sociale sia la stessa, posta l’autonomia soggettiva e la separazione patrimoniale perfetta tra società di capitali e soci.

Parte ricorrente rileva la possibilità di presentare una domanda unitaria, elemento che deve ritenersi ammissibile ma non elemento idoneo a poter confondere la soggettività delle due società e l’attivo e il passivo delle stesse, anche a fronte della disposizione ex art. 283, III e IV co., c.c.i.i. che impongono di tenere distinta la massa attiva e passiva per ciascuna società del gruppo e di produrre specifica relazione sulla convenienza del concordato di gruppo rispetto alla soluzione che possa interessare la singola società.

4.2 Sulla produzione del 02.07.2025

Con la nota presentata il 02.07.2025 parte ricorrente ha – in particolare – prodotto documento denominato *“invito precisazione credito”* e costituito da file pdf di novantadue pagine che si compone verosimilmente di una richiesta di *“precisazione”* diretta ai *“creditori contabilizzati dalle due società”* ma detto documento – ossia la richiesta – è composta solo da una pagina e risulta quindi incompleta posto che manca la parte relativa alle conclusioni.

Seguono novantuno pagine di copia delle ricevute pec – file non prodotti in formato eml e quindi non risulta verificabile il contenuto della comunicazione – verosimilmente inviate a soggetti - senza alcuna indicizzazione - che le società ricorrenti rilevano essere creditori.

Parte ricorrente ha prodotto nove riscontri a detta richiesta di precisazione credito e un riepilogo della proposta di concordato.

4.3 Sulla proposta riepilogativa

Con la nota presentata il 02.07.2025 parte ricorrente ha indicato il riepilogo della proposte e prodotto documento denominato *“Riepilogo_proposta_concordataria”*.

Si rileva che il documento prodotto e denominato *“Riepilogo_proposta_concordataria”* è un documento pdf che risulta tronco – risulta visibile verosimilmente metà della tabella - in quanto riproduce una tabella riassuntiva la proposta concordataria, ma che risulta trunca – le caselle delle singole tabelle sono troncate a metà – e non riproduce in alcun modo la sintesi della proposta per la società
- in alto a sinistra della tabella risulta indicata *“SRL”* e a destra nulla è detto -.

Questo Tribunale rileva che con la nota riassuntiva parte ricorrente ha inteso verosimilmente produrre una specificazione e/o distinzione della proposta concordataria.

Nondimeno, risulta presente il profilo della confusione dell’attivo e l’assenza della specifica relazione prevista dalla disposizione ex art. 284, IV co., c.c.i.i.

Parte ricorrente ha quindi indicato quale passivo della società _____ :

- proposta del 09.06.2025:
 - Euro 154.948,45 lavoratori subordinati;

- Euro 74.422,60 INPS;
- Euro 486.761,45 agenzia delle entrate – riscossione;
- Euro 40.396,90;
- nota del 02.07.2025 tabella a pag. 7:
 - Euro 154.948,45 lavoratori subordinati;
 - Euro 134.021,80 – uso attivo Euro 53.608,72 e soddisfazione per il 40%;
 - Euro 75.422,60 INPS;
 - Euro 85.803,49 – uso attivo Euro 17.160,70 e soddisfazione al 20%;
- allegato alla nota del 02.07.2025 per quanto rilevabile:
 - Euro 154.948,45 lavoratori subordinati;
 - Euro 134.021,80 - uso attivo Euro 53.608,72 e soddisfazione per il 40%;
 - Euro 75.422,60 INPS;
 - Euro 85.803,49 - uso attivo Euro 17.160,70 e soddisfazione al 20%.

Parte ricorrente ha quindi specificato nella pag. 7 della nota del 02.07.2025 che *“L'ADE RISC viene pagata in privilegio sui tributi al 40% mentre la quota sanzioni ed interessi degradata a chirografo al 20%”*.

Risulta quindi confermato il profilo di inammissibilità della proposta come riassunta nella nota del 02.07.2025.

Critica è la ricostruzione del debito erariale e previdenziale che risulta – peraltro – ancora assente certificazione idonea e aggiornata del debito erariale e previdenziale.

Peraltro, risulta confuso l'ammontare del debito erariale che nella proposta del 09.06.2025 è stato quantificato per Euro 486.761,45 e che risulta non chiara la proporzione dell'ammontare di detta passività nella nota del 02.07.2025.

La nota e l'allegato del 02.07.2025 indicano la presenza del debito erariale per Euro 134.021,80 – uso attivo per Euro 53.608,72, di talché detto importo – per quanto sommato – è inferiore all'importo indicato nella proposta del 09.06.2025.

Parte ricorrente ha precisato che l'importo del debito erariale vantato dal creditore Agenzia delle entrate – riscossione è stato soddisfatto al 40% in privilegio e il resto degrato a chirografo con soddisfazione al 20%.

Nondimeno, risulta non chiaro l'importo del credito privilegiato e vantato dal creditore Agenzia delle entrate – riscossione e degrato a chirografo.

Risulta per la società _____ che il passivo chirografario risulta quindi – nota del 02.07.2025 – quantificato per Euro 85.803,49 – uso attivo per Euro 17.160,70 con la conseguenza:

- il passivo originariamente chirografario è stato quantificato per Euro 40.396,90 nella proposta del 09.06.2025 e nell'elenco non figura eventuale parte di debito privilegiato e degradato a chirografo dell'Agenzia delle entrate – riscossione;
- nella nota e allegato del 02.07.2025 risulta quantificato, con l'aggiunta della parte degrata a chirografo dell'Agenzia delle entrate – riscossione, per complessivi Euro 85.803,49 comprensivi quindi dell'importo per Euro 40.396,90 di creditori originariamente chirografari;
- risulta critica la quantificazione del debito erariale e la percentuale di distribuzione dell'attivo per il chirografo.

Risulta per la società _____ l'assenza di chiarezza nella ricostruzione del passivo posto che nella proposta del 09.06.202 risulta il credito per Euro 2.829.762,68 vantato

dall'Agenzia delle entrate - riscossione e nella proposta del 02.07.2025 detto credito è indicato per circa Euro 2.676.024,02 ricavato dall'importo per Euro 1.862.720,00 classato in privilegio oltre la differenza del chirografo indicato per Euro 2.537.853,00 nella proposta del 02.07.2025 con il chirografo per Euro 1.724.548,98 della proposta del 09.06.2025 a fronte del fatto che nel chirografo della proposta del 09.06.2025 non è stato incluso il degrado dell'Agenzia delle entrate - riscossione con la conseguenza che il l'aumento della classe chirografaria della nota del 02.07.2025 è data dall'inclusione del degrado del credito privilegiato dell'Agenzia delle entrate - riscossione.

Si rileva anche ulteriore punto di confusività posto che la tabella a pag. 7 della nota del 02.07.2025 - nella prima linea di caselle risulta in alto a sinistra "SRL" e "AGRICOLA" nelle colonne riguardanti il passivo delle stesse - risulta che il capitolo della nota è denominato "Riepilogo proposta" ma la tabella oggetto di analisi è denominato "scenario alternativo".

Pertanto, risulta critico che parte ricorrente abbia inserito nel capitolo dedicato al riepilogo della proposta un riepilogo di uno scenario alternativo liquidatorio.

Parte ricorrente - a pag. 7 - rappresenta verosimilmente che la proposta è riassunta "meglio indicato nell'allegato foglio excel" che è l'allegato denominato "Riepilogo_proposta_concordataria" che risulta tronco.

Peraltro, il confronto tra i dati della società - gli unici leggibili nell'allegato - riportati nella tabella a pag. 7 della nota del 02.07.2025 e i dati riportati nell'allegato "Riepilogo_proposta_concordataria" sono identici, di talché non è dato comprendere quale sia il corretto riepilogo della proposta concordataria.

Nell'allegato - tronco - prodotto con la nota del 02.07.2025 e denominato "Riepilogo_proposta_concordataria" risultano quindi - per gli elementi leggibili - l'identità delle assunzioni tra detta tabella e la tabella a pag. 7 della nota del 02.07.2025, di talché non è dato comprendere se trattasi di proposta concordataria o della prospettata alternativa liquidatoria che - peraltro - sarebbe incongruente con i valori dell'attivo e del passivo indicati dalla stessa parte ricorrente.

Parte ricorrente - a pag. 7 - della nota del 02.07.2025 rappresenta che "Come meglio indicato nell'allegato foglio excel, il piano è così strutturato: 1) agendo sul debito ADE così scompattato: - in QUOTA PRIVILEGIATA (€ 1.862.720,00 per la Soc. Agricola ed € 134.021,80 per la SRL a socio unico), quota che sarà pagata al 40% la parte residuale andrebbe così - in QUOTA CHIROGRAFARIA (precisamente per € 730.681,90 per la Soc. Agricola ed € 21.549,96 per la SRL a socio unico), quota che sarà pagata al 20%. COMPLESSIVAMENTE L'AGENZIA RICEVEREBBE LA SOMMA DI € 949.157,10".

Risulta quindi uno scollamento tra i valori di liquidazione per il creditore privilegiato Agenzia delle entrate - riscossione posto che nella proposta del 09.06.2025 risultava un valore per Euro 912.741,10 e nella nota del 02.07.2025 un valore per Euro 947.157,10 senza che la divergenza di valori di liquidazione sia suffragata da elementi diversi rispetto alla proposta del 09.06.2025.

Ne discende che se non trattasi di specificazione e/o integrazione della proposta del 09.06.2025, risulta l'innammissibilità della proposta concordataria per i rilievi assunti.

Se trattasi di specificazione e/o integrazione la proposta concordataria del 09.06.2025 risultano nondimeno presenti gli profili di inammissibilità ora rilevati oltre a quelli ritenuti per la proposta del 09.06.2025 in quanto la nota del 02.07.2025 non è idonea a superare le criticità ritenute per la proposta del 09.06.2025.

Pertanto, risulta confermata nella nota e nell'allegato del 02.07.2025 che i creditori della società
- proprietaria del detto bene immobile stimato per circa Euro 1.300.000,00
- che vengono soddisfatti in percentuale con stralcio - privilegio generale al 40% e chirografo al 20%
- pur a fronte di un attivo che - in un'alternativa liquidatoria - è in grado di soddisfare interamente il passivo di detta società.

Pertanto, risulta presente la criticità prevista dalla disposizione ex artt. 283, III e IV co., c.c.i.i. posto che parte ricorrente ha ribadito una proposta in violazione delle disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c. - confusione dell'attivo - e risulta assente il profilo di convenienza - peraltro omessa la produzione della specifica relazione - posto che l'alternativa liquidatoria singola della società
è idonea a soddisfare l'intero passivo della stessa.

Elemento che deve essere valorizzato posto che la proposta di concordato è una proposta liquidatoria e quindi viene meno ogni profilo - presenti nel concordato in continuità - di conservazione del patrimonio aziendale per la continuità sul mercato.

Ne discende che parte ricorrente non può prospettare una pagamento parziale dei creditori della società
posto che a fronte del valore del patrimonio della stessa i creditori sarebbero soddisfatti per intero nell'ambito di un procedimento liquidatorio.

Pertanto, risultano presenti gli elementi critici - per le proposte di entrambe le società ricorrenti - concernenti la mancata individuazione dei singoli privilegi che assistono i debiti tributari con conseguente pregiudizio di verificare l'ordine di soddisfazione degli stessi in ragione della disposizione ex art. 2778 c.c., risulta assente l'individuazione dei creditori lavoratori subordinati e dei singoli crediti vantati dagli stessi e risultano individuati gli elementi per qualificare in privilegio i crediti dei professionisti.

L'inammissibilità di detta proposta della società
dell'intera proposta di concordato di gruppo.

comporta l'inammissibilità

4.4 La produzione del 17.07.2025

Con la nota del 17.07.2025 parte ricorrente ha inteso integrare le carenze documentali rilevate dai commissari giudiziali e ha prodotto:

- doc. 1 proposta di incarico professionale per la relazione attestata al dott. Tommaso Porziotta per la società ;
- doc. 2 proposta di incarico professionale per la relazione attestata al dott. Tommaso Porziotta per la società ;
- doc. 3 situazione contabile e conto economico dal 01.01.2025 al 31.05.2025 della società ;
- doc. 4 situazione contabile e conto economico dal 01.01.2025 al 31.05.2025 della società ;
- relazione sulla valutazione del bene immobile di proprietà della società
eseguita nel procedimento esecutivo n.r.g. 225/2023 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
- perizia attestante i beni e il valore delle giacenze di magazzino della società ;
- perizia attestante i beni e il valore delle giacenze di magazzino della società agricola ;
- relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, dichiarazione di incapienza;

— documento denominato “proposta finale di piano concordatario”.

Pertanto, parte ricorrente ha prodotto detta documentazione integrativa in adempimento al termine concesso alla stessa all’udienza del 10.06.2025.

4.5 Sulla proposta finale di piano concordatario presentata il 17.07.2025

La proposta di concordato presentata il 17.07.2025 contiene diverse criticità che non discostano la valutazione di inammissibilità della stessa rispetto alle versioni precedenti.

Risulta riportata per la società

una diversa esposizione debitoria:

- per INPS che passa da Euro 75.422,60 con la nota del 02.07.2025 a Euro 74.422,60;
- per i creditori originariamente chirografari posto che nella nota del 09.06.2025 sono per Euro 40.396,90 – senza la parte degradata a chirografo dell’Agenzia delle entrate – riscossione – nell’allegato del 02.07.2025 sono Euro 85.803,49 – comprensivi della parte degradata a chirografo dell’Agenzia delle entrate – riscossione – e nella proposta del 17.07.2025 sono per Euro 37.783,28 – senza l’inclusione nell’elenco della parte degradata a chirografo dell’Agenzia delle entrate – riscossione -;
- per il creditore Agenzia delle entrate – riscossione risulta per Euro 486.761,45 nella proposta del 09.06.2025 e per Euro 152.704,15 nella proposta del 17.07.2025.

Risulta riportata per la società

una diversa esposizione debitoria:

- per il creditore Agenzia delle entrate – riscossione risulta per Euro 2.829.762,68 nella proposta del 09.06.2025 e per Euro 2.660.174,80 nella proposta del 17.07.2025,

La proposta di concordato del 17.07.2025 per la parte della società – la società proprietaria del bene immobile stimato per circa Euro 1.300.000,00 - sconta la violazione delle disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c. posto che *“I debiti verso l’Erario derivano dal mancato pagamento di imposte e tasse e sono stati suddivisi in privilegiati e chirografari. I crediti privilegiati (pari ad euro 134.021,80) sono stati pagati nella percentuale del 43,67% che è superiore al trenta (30) per cento dell’esposizione debitoria complessiva pari ad euro 152.704,15. Il sottoscritto ritiene opportuno non effettuare variazioni su tale valore”* e che i creditori chirografari sono soddisfatti al 20% posto che l’attivo di detto società – nell’alternativa liquidatoria – è da solo idoneo a soddisfare l’intero passivo della società posto che il valore di detto immobile è doppio rispetto all’ammontare del passivo (cfr. pag. 12 e 13 proposta prodotta con la nota presentata il 17.07.2025).

Pertanto, risulta riscontrata come per la precedente proposta del 09.06.2025 l’inammissibilità della proposta di concordato di gruppo in quanto resa in violazione delle disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c. e della disposizione ex artt. 284, III e IV co., c.c.i.i.

Peraltro, risulta la conferma degli elementi critici – per le proposte di entrambe le società ricorrenti – concernenti la non credibile ricostruzione del passivo – che rimangono oggetto di rilevanti scostamenti tra le diverse proposte - la mancata individuazione dei singoli privilegi che assistono i debiti tributari con conseguente pregiudizio di verificare l’ordine di soddisfazione degli stessi in ragione della disposizione ex art. 2778 c.c., risulta assente l’individuazione dei creditori lavoratori subordinati e dei singoli crediti vantati dagli stessi e risultano individuati gli elementi per qualificare in privilegio i crediti dei professionisti.

5. Sulle produzioni successive

All'udienza del 24.07.2025 è stato assegnato a parte ricorrente termine sino al 07.08.2025 *“per note difensive”*.

Parte ricorrente ha prodotto il 06.08.2025 documento denominato *“memoria di replica”* contenente altra proposta di concordato preventivo liquidatorio senza continuità e altri documenti, produzione per quanto concerne la proposta di concordato preventivo che è stata eseguita autonomamente da parte ricorrente e in assenza di alcuna prescrizione e/o termine assegnato da questo Tribunale.

Con detta nota, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione integrativa come la proposta di transazione fiscale – in ragione della disposizione ex art. 88 c.c.i.i. – e la relazione di incapacienza.

Nondimeno, parte ricorrente ha – in particolare - rilevato che *“In relazione alla eccezione sul degrado del debito privilegiate in capo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione si precisa che lo stesso è stato oggetto di verifica della sorte capitale, degradando sanzioni ed interessi a chirografo e con l'inserimento della somma residuata tra i crediti chirografari. E opportuno ribadire che il degrado dei debiti privilegiati verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è effettuato solo per quelli pertinenti la Società e non per la C S.r.l. unico socio i cui debiti erariali e previdenziali e assicurativi saranno integralmente pagati”*.

Parte ricorrente ha rilevato che *“I debiti verso l'Erario della Società derivano dal mancato pagamento di imposte e tasse e sono pari ad euro 2.660.174,80= di cui euro 1.862.780,00= in privilegio ed euro 797.394,80= in chirografo. I crediti privilegiati (pari ad euro 1.862.780,00=), alla luce di quanto richiesto dai commissari, e nell'ottica della sostenibilità del Piano e della convenienza rispetto all'alternativa della Liquidazione giudiziale, verranno pagati nella percentuale del 25,00% per euro 465.695,00= mentre la rimanente somma di euro 1.397.085,020= verrà degradata a chirografo e verrà liquidata per l'importo di euro 438.895,86”*.

Sulla formazioni delle classi, parte ricorrente ha dato conto che *“per la società unico socio non vi è la necessità di formare classi creditizie perché i creditori della società saranno integralmente liquidati alla luce della maggior massa attiva rispetto alle passività”* e che *“per quanto attiene la Società si è provveduto a formare quattro classi così composte: 1. spese di giustizia (prededuzione); 2. lavoratori (privilegio al 50%); 3. Agenzia delle Entrate Riscossione (privilegio al 25%); 4. chirografari comprensivi dei degradati dei lavoratori e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (20%)”*.

Parte ricorrente ha dato che *“si contesta da parte dei Commissari la inosservanza dell'art. 284, 3° comma circa la mancata autonomia delle masse attive e passive delle due società. In relazione alla contestazione dei Commissari circa la inosservanza dell'art. 284, 3° comma in ordine alla mancata autonomia delle masse attive e passive delle due società si precisa che tale suddivisione è stata già operata con la presentazione del Piano di concordato in cui sono state debitamente evidenziate le attività e le passività delle due società del gruppo, così come desumibili dalle rispettive contabilità. In ogni caso per le finalità delle presenti note si sottolinea nuovamente quanto segue”*.

Con nota del 10.10.2025 parte ricorrente ha – pur in assenza di specifico termine alla stessa concesso - prodotto:

- relazione di incapacienza;
- relazione del professionista ex art. 284 c.c.i.i.;
- nota precisazione del 07.10.2025.

Parte ricorrente ha eseguito ulteriori depositi dal 11.11.2025 al 15.12.2025

5.1 Sulla qualificazione della proposta di concordato presentata il 06.08.2025 e anche sulla proposta del 02.07.2025

Risulta elemento dirimente procedere alla qualificazione della proposta di concordato presentata il 06.08.2025 da parte ricorrente.

Proposta di concordato che pur rimanendo una proposta di concordato preventivo liquidatorio di gruppo senza continuità, risulta nondimeno diverso dalla proposta presentata il 09.06.2025 e/o il 02.07.2025 e/o il 17.07.2025, di talché la proposta del 06.08.2025 non può essere considerata un'integrazione ma una modifica della proposta concordataria originariamente presentata.

Questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che le modifiche alla proposta di concordato integrano una nuova proposta quando: i) mutano la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambiano la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; ii) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto, laddove mutano elementi della proposta che vanno ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, inter alia: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza (Cass., Sez. I civile, 22.07.2022 n. 22988) e che in tema di concordato preventivo, quando intervengono modifiche della proposta che vanno ad incidere sull'impianto satisfattorio del ceto creditorio (ad esempio modificando il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza), ovvero mutano la natura dell'accordo o la logica di superamento della situazione di crisi o insolvenza in cui si trova il debitore (Cass., Sez. I civile, 06.05.2024 n. 12137).

Risulta quindi che ove intervengano elementi che incidono o sulla natura del concordato e/o sulla quantificazione della percentuale di soddisfazione dei creditori, detti elementi comportano una modifica della proposta tanto da dover essere eseguita – ove la precedente proposta sia stata trasmessa ai creditori – una rinnovazione della trasmissione ai creditori.

L'elemento di novità quindi incide nel senso che la proposta modificata è una proposta nuova, posto che incide su elementi essenziali, posto che dette incisioni – per il grado di rilevanza – stravolgono il contenuto originario della proposta in quanto prevedono un diverso grado di soddisfazione dei creditori di entrambe le società proponenti.

Pertanto, la proposta del 06.08.2025 delle società ricorrenti è idonea a rendere confuso l'intero impianto procedimentale, posto che la stessa è stata prodotta in assenza di un termine concesso a detto scopo e viene presentata quale integrazione e/o specificazione della proposta originariamente presentata pur a fronte ancora della modifica degli importi costituenti il passivo e la percentuale di soddisfazione dei creditori delle due società proponenti.

Nondimeno, risulta anche che le società ricorrenti hanno rilevato che *“Ad ogni buon conto si ribadisce che si è provveduto alla rimodulazione delle stesse avendo provveduto alla suddivisione delle masse attive e passive per le società del gruppo. Dalla rimodulazione emerge che: • per la società unico socio non vi è la necessità di formare classi creditizie perché i creditori della società saranno integralmente liquidati alla luce della maggior massa attiva rispetto alle passività”* (cfr. pag. 5 proposta del 06.08.2025).

Parte ricorrente ha quindi assunto che per la società _____ – la società proprietaria del bene dal valore di circa Euro 1.300.000,00 – non provvede a formare le classi a fronte della rappresentata soddisfazione integrale dei suoi creditori *“alla luce della maggior massa attiva rispetto alle passività”*.

Elemento nuovo posto che parte ricorrente nella proposta del 09.06.2025 ha previsto la soddisfazione non integrale dei creditori della società
posto che – confusi attivo e passivo delle società – parte ricorrente ha previsto:

- la soddisfazione al 30,32% o al 27,80% del creditore privilegiato Agenzia delle entrate – riscossione, senza che vi fosse parte degradata a chirografo posto che:
 - detta proposta prevede la soddisfazione del creditore privilegiato Agenzia delle entrate – riscossione – passivo per Euro 3.010.769,22 quindi ancora esempio di passivo sommato e confuso delle due società ricorrenti – al 30,32 – tabella a pag. 24 – senza che sia prevista una quota degradata a chirografo;
 - l'omessa degradazione di una quota in chirografo del credito privilegiato dell'Agenzia delle entrate – riscossione risulta dal fatto che l'Agenzia delle entrate – riscossione non è inserita nell'elenco dei creditori chirografari e dal fatto che l'esposizione del passivo chirografario è per Euro 1.764.945,88 che è – pura su detto punto – la somma e/o confusione del debito chirografario per Euro 1.724.548,98 della società
40.396,90 della società
con il passivo chirografario per Euro
;
- la soddisfazione al 20% dei creditori originariamente chirografari.

Pertanto, le società ricorrenti non possono affermare che la proposta originaria prevedessa la soddisfazione dei creditori della società
posto che è la stessa proposta presentata a rilevare il contrario.

Approdo che risulta rafforzato anche dalla “specificazione” che parte ricorrente ha prodotto con la nota del 02.07.2025 ove ha rappresentato che *“Come meglio indicato nell'allegato foglio excel, il piano è così strutturato: 1) agendo sul debito ADE così scompattato: - in QUOTA PRIVILAGIATA (€ 1.862.720,00 per la Soc. Agricola ed € 134.021,80 per la SRL a socio unico), quota che sarà pagata al 40% la parte residuale andrebbe così - in QUOTA CHIROGRAFARIA (precisamente per € 730.681,90 per la Soc. Agricola ed € 21.549,96 per la SRL a socio unico), quota che sarà pagata al 20%. COMPLESSIVAMENTE L'AGENZIA RICEVEREBBE LA SOMMA DI € 949.157,10”*.

Pertanto, la proposta del 06.08.2025 deve essere apprezzata anche su un profilo che riguarda l'altra società in concordata, la società
posto che:

- nella proposta del 09.06.2025 è stato previsto il pagamento al 100% dei creditori lavoratori subordinati;
- nella proposta del 02.07.2025 è stato previsto il pagamento al 100% dei creditori lavoratori subordinati;
- nella proposta del 06.08.2025 è stato previsto il pagamento al 50% privilegio (cfr. pag. 6 proposta del 06.08.2025) e posto che:
 - non risulta chiaro se la quota non soddisfatta in privilegio – ove ammissibile per i creditori lavoratori subordinati – sia stata degradata in chirografo;
 - ove fosse stata degradata in chirografo, si prevede la soddisfazione al 20% del chirografo e quindi la non soddisfazione integrale dei creditori lavoratori subordinati.

Ne discende che la nota del 06.08.2025 contiene una precisazione inconciliabile con la nota del 09.06.2025 – e anche con la nota del 02.07.2025 e con la nota del 17.07.2025 - o contiene una proposta modificata/nuova, posto che è previsto una diversa soddisfazione dei creditori di entrambe le società ricorrenti.

Pertanto, l'elemento confusivo il procedimento è dato anche dal rilievo che se la modifica della percentuale di soddisfazione dei creditori comporta la modifica della proposta, risulta che anche la

proposta del 02.07.2025 è modifica della proposta del 09.06.2025 attesa la diversa soddisfazione – trattata nella motivazione su detta proposta – della percentuale di soddisfazione del creditore privilegiato Agenzia delle entrate – riscossione.

5.2 Sulla violazione della disposizione ex art. 4 c.c.i.i.

La disposizione ex art. 4 c.c.i.i. impone – in particolare – al debitore di comportarsi *“secondo buona fede e correttezza”* e impone allo stesso di *“illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto”*.

Questo Tribunale deve rilevare che le società ricorrenti hanno tenuto una condotta contraria alla disposizione ex art. 4 c.c.i.i. posto che – a fronte della complessa ricostruzione del procedimento – risulta che parte ricorrente ha:

- prodotto una bozza di concordato preventivo il 28.05.2025;
- prodotto proposta di concordato liquidatorio di gruppo il 09.06.2025 senza tutti i documenti previsti dalle disposizioni ex artt. 39, 87 e segg. e 284 e segg. c.c.i.i.;
- prodotto – pur in adempimento del termine concesso all’udienza del 10.06.2025 – documenti integrativi il 02.07.2025, il 09.07.2025 e il 17.07.2025 spezzando la documentazione quasi come se fosse una formazione progressiva del contenuto della proposta e quindi pregiudicando la visione e il riscontro unitario della consistenza della proposta concordataria;
- con la nota del 02.07.2025 ha prodotto una dubbia specificazione della proposta del 09.06.2025 e una nota riepilogativa tronca;
- con nota del 17.07.2025 parte ricorrente ha anche prodotto ulteriore proposta di concordato e qualificata *“finale”*;
- con la nota del 06.08.2025 in assenza di un termine per la produzione documentale – il termine concesso all’udienza del 24.07.2025 era solo per note difensive – parte ricorrente ha prodotto il 06.08.2025 una nota contenente una modifica della proposta e i documenti indicati in motivazione; con la nota del 15.09.2025 e del 17.09.2025 e del 10.10.2025 e del 12.11.2025 ha prodotto ulteriore documentazione.

Deve quindi trovare conferma che detta produzione – frammentaria e di volta in volta successiva anche alle riserve assunte da questo Tribunale – è una violazione delle regole di correttezza posto che impedisce la verifica e il riscontro puntuale e ordinato di quanto rappresentato con la proposta di concordato.

La produzione massiva e disordinata ha anche rilievo per rendere difficilmente comprensibile la proposta di concordato di gruppo, posto che detta proposta risulta presentata in bozza e in forma definitiva il 09.06.2025 e successivamente oggetto di una dubbia precisazione – nota del 02.07.2025 – e dopo presentata il 17.07.2025 altra proposta denominata *“finale”* e dopo ancora presentata la proposta del 06.08.2025 senza che vi sia stata rinuncia alla precedente o precisazione che trattasi di specificazione – per quanto inverosimile a fronte del rilevato mutamento delle percentuali di soddisfazioni – o dichiarazione che fosse – per trasparenza – nuova proposta.

Questo Tribunale ritiene che la confusività della proposta rende difficilmente comprensibile quale sia la proposta da trasmettere al voto dei creditori, anche a fronte del fatto che la proposta del 06.08.2025 è rappresentata – da parte ricorrente – quale continuo di quella del 09.06.2025 pur a fronte della diversità di contenuto e senza alcuna precisazione del rapporto di dette proposte e/o note con la nota del 02.07.2025 e del 17.07.2025.

La confusività della proposta e quindi la non chiarezza della stessa deve essere apprezzata quale profilo che qualifica l'inammissibilità della stessa unitariamente ai rilievi eseguiti in precedenza e di quelli ulteriori emersi con la proposta del 06.08.2025.

Peraltro, con il decreto del 22.09.2025 questo Tribunale – a fronte della produzione documentale del 06.08.2025 e del 07.08.2025 – ha rimesso sul ruolo il procedimento per consentire l'analisi della documentazione prodotta da parte dei commissari e dei creditori ma *"impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità di detta documentazione"*.

Le produzioni documentali eseguite da parte ricorrente dopo la riserva dell'udienza del 24.07.2025 e del 20.11.2025 devono essere dichiarate inutilizzabili e/o inammissibili in quanto produzioni eseguite in assenza di alcun termine concesso per la produzione, in quanto eseguite in spregio al contraddittorio e al diritto di difesa dei creditori e in quanto prodotte dopo che questo Tribunale aveva trattenuto in decisione il procedimento.

6. Sull'inammissibilità della proposta del 06.08.2025

6.1 Sull'inammissibilità della proposta del 06.08.2025 per la scadenza del termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i.

Questo Tribunale ritiene nondimeno - a fronte della complessità del procedimento - che pur ritenendo ammissibili le produzioni documentali eseguite dopo l'udienza del 24.07.2025 - per la mancanza espressa a verbale del trattenimento in decisione del procedimento pur a fronte dell'evidenza che il procedimento fosse stato trattenuto in decisione in assenza di un rinvio a altra udienza - rilevare l'inammissibilità per altri motivi della proposta del 06.08.2025.

Inammissibilità che deve essere perimetrata alla proposta del 06.08.2025, in quanto le altre produzioni sono - ove ritenute ammissibile - integrazioni per produrre i documenti previsti dalle disposizioni ex artt. 39, 84 e segg. e 284 e segg. c.c.i.i. della proposta originariamente presentata.

Diversamente, la nota del 06.08.2025 non è una semplice integrazione documentale posto che contiene una rilevante modifica - per i punti esaminati - della proposta originariamente prevista e che può essere - per i punti di maggior rilievo di divergenza - riassunta nel pagamento integrale dei creditori della società e nel ridotto pagamento al 50% dei creditori lavoratori subordinati della società

Con ricorso presentato il 03.02.2025 le società ricorrenti hanno presentato domanda in ragione delle disposizioni ex artt. 40 e 44, I co. lett. "a", c.c.i.i.

Con decreto del 14.05.2025 questo Tribunale ha - in particolare - rigettato la domanda di proroga del termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i. e fissato l'udienza del 10.06.2025 per gli adempimenti previsti dalle disposizioni ex artt. 44, II co., e 49 c.c.i.i.

Il rigetto della proroga del termine previsto dalla disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i. è disposto a fronte del fatto che *"la proroga può essere concessa - in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i. - per giustificati motivi "comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza"; ritenuto che parte ricorrente ha dedotto che "in ragione dell'esposizione debitoria rappresentata nel ricorso introduttivo, una particolare attenzione, ai fini della stesura del piano concordatario liquidatorio, è dedicata alla riconciliazione bancaria (creditoria chirografaria) e fiscale (creditoria privilegiata) perché, garantendo l'accordo tra i documenti finanziari delle società ricorrenti e quelli forniti dall'Agenzia Entrate e dagli enti bancari coinvolti, definisce puntualmente l'esposizione debitoria da liquidare agli enti coinvolti; 8) che, sempre in ragione del ricorso presentato, particolare attenzione deve essere pure dedicata alla riconciliazione dei debiti nei confronti dei fornitori, mediante la corretta registrazione di tutte le fatture dei*

fornitori e il riscontro dei pagamenti in sospeso” e che “l’effettuazione di tali operazioni di verifica ha generato ritardi oggettivi che impongono l’invocazione di una proroga utile del termine originario concesso per la redazione e la stesura finale del piano concordatario liquidatorio da proporre” e che “detta deduzione è generica posto che parte ricorrente non ha provato e/o documentato in concreto l’esistenza dei giustificati motivi previsti dalla disposizione ex art. 44 c.c.i.i. per la concessione della proroga del termine previsto dalla disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. a fronte dell’assenza di una concreta predisposizione – pur in fieri - di un piano e/o proposta e a fronte della mancata minima prospettazione dell’elaborazione di un progetto di risanamento; ritenuto peraltro dare rilievo a quanto rappresentato dai commissari giudizialia che hanno rilevato che “In ogni caso l’istanza evidenzia che dal momento del deposito (3.2.2025) la società sta ancora cercando di sistemare la contabilità, con la conseguenza che non appare ancora chiaro quale potrà essere la proposta e il piano che verrà presentato ai creditori”, di talché risulta l’evidenza – a fronte dell’assenza di una concreta formulazione di prospettive e/o di presentazione di un piano anche a fronte della situazione della tenuta della contabilità delle società ricorrenti, evenienza imputabile alla parte ricorrente – l’assenza dei giustificati motivi indispensabili per la proroga del termine della disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i.”.

Pertanto, parte ricorrente non ha presentato proposta di concordato in pendenza del termine di giorni sessanta concesso originariamente in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i.

Con ricorso presentato il 09.06.2025 il PM ha domandato la liquidazione giudiziale delle società ricorrenti.

Questo Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che il termine concesso dal giudice al debitore per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti relativi alla domanda di concordato c.d. "con riserva" o "in bianco" ha natura perentoria ed è prorogabile solo in presenza di giustificati motivi che devono essere allegati dal richiedente e valutati dal giudice; trattandosi inoltre di termine decadenziale, alla sua mancata osservanza si ricollega la sanzione di inammissibilità della domanda (Cass., Sez. I civile, 31.03.2016 n. 6277).

Ne discende che parte ricorrente ha presentato – conformemente a detto orientamento della giurisprudenza di legittimità - domanda di concordato preventivo con nota del 09.06.2025 per l’udienza del 10.06.2025 fissata per gli adempimenti previsti dalle disposizioni ex artt. 44, II co., e 49 c.c.i.i.

Il termine previsto dalla disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. – come nella legge fallimentare – è un termine perentorio, di talché la parte non può presentare domanda di concordato o domanda di accesso a altro strumento per definire lo stato di crisi e dell’insolvenza dopo la scadenza di detto termine salvo il limite rilevato da detto orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Approdo confermato anche da altro orientamento della giurisprudenza di legittimità che – per quanto dato per la legge fallimentare – in modo condivisibile ha ritenuto che “La natura del termine è analoga a quella dei termini entro cui la legge concorsuale prevede debba essere depositata la proposta di concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l. fall., termine che ha natura perentoria con disciplina mutuata dalla disciplina dei termini di diritto processuale comune e, in particolare, dall’art. 153 cod. proc. civ. (Cass., n. 35959/2022; conf. Cass., n. 21769/2024; Cass., n. 29740/2018), il cui inutile decorso implica decadenza dalle relative facoltà processuali (Cass., n. 15435/2018; Cass., n. 6277/2016)” e che “rileva è solo la circostanza per cui, alla predetta inosservanza, consegue l’inammissibilità della domanda concordataria” (Cass., Sez. I civile, 30.03.2025 n. 8365).

Pertanto, la proposta presentata il 06.08.2025 – contenente elementi nuovi – come motivato - e diversi rispetto alla proposta del 09.06.2025 e del 02.07.2025 – deve essere dichiarata inammissibile posto che è stata presentata dopo la scadenza del termine fissato in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. come interpretata dal detto orientamento della giurisprudenza di legittimità.

6.1.1.1 Sulla inammissibilità della proposta del 06.08.2025 per scadenza del termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i.

La sequenza procedimentale più volte riportata ha quindi visto:

- decreto del 14.05.2025 di questo Tribunale rigetto domanda proroga termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i. e fissazione udienza del 10.06.2025 per gli adempimenti previsti dalle disposizioni ex artt. 44, II co., e 49 c.c.i.i.;
- proposta di concordato presentata il 09.06.2025 da parte ricorrente.

All'udienza del 10.06.2025 è stato – in particolare – concesso a parte ricorrente termine sino al 17.07.2025 per *"eventuali note difensive e integrazioni sulla base delle osservazioni dei Commissari giudiziali e per integrare l'attestazione con la nomina di un soggetto iscritto all'elenco dei gestori della crisi"*.

Parte ricorrente ha quindi eseguito le produzioni del 02.07.2025 e del 17.07.2025.

Le integrazioni documentali devono intendersi ammissibili in quanto prodotte nel termine assegnato da questo Tribunale.

Nondimeno, risulta critico l'elemento prodotto il 02.07.2025 – si rimanda alla motivazione data – posto che con detta nota parte ricorrente risulta verosimilmente aver prospettato percentuali di soddisfazioni diverse – e non solo – dei creditori.

L'elemento che rileva – a prescindere delle motivate criticità della nota del 02.07.2025 – è che all'udienza del 10.06.2025 è stato concesso un termine a parte ricorrente per produrre delle integrazioni sulla base delle osservazioni dei commissari giudiziali.

Pertanto, la presentazione della proposta del 06.08.2025 risulta inammissibile in quanto tardiva e che la tardività è resa evidente anche dal fatto che parte ricorrente ha avuto concesso ulteriore termine – ben più ampio del termine di quindici giorni previsto dalla disposizione ex art. 47, IV co., c.c.i.i. – per presentare integrazioni alla proposta.

6.2 Sull'inammissibilità della proposta del 06.08.2025 per la decadenza prevista dalla disposizione ex art. 40, X co., c.c.i.i. e per abuso dello strumento processuale

La sequenza procedimentale più volte riportata ha quindi visto:

- decreto del 14.05.2025 di questo Tribunale rigetto domanda proroga termine concesso in ragione della disposizione ex art. 44, I co. lett. "a", c.c.i.i. e fissazione udienza del 10.06.2025 per gli adempimenti previsti dalle disposizioni ex artt. 44, II co., e 49 c.c.i.i.;
- proposta di concordato presentata il 09.06.2025 da parte ricorrente;
- istanza di liquidazione giudiziale di entrambe le società ricorrenti presentate dal PM in Sede;
- udienza del 10.06.2025;
- udienza del 24.07.2025.

All'udienza del 10.06.2025 è – in particolare – comparso il PM che ha insistito per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

All'udienza del 24.07.2025 è – in particolare – comparso il PM che ha insistito per la dichiarazione giudiziale di entrambe le società ricorrenti e parte ricorrente ha chiesto un termine per controdedurre.

A detta udienza è stato – in particolare – concesso a parte ricorrente termine sino al 07.08.2025 per note difensive.

Parte ricorrente ha quindi eseguito la produzione del 06.08.2025 con la quale è stata presentata – per i motivi dati – una nuova proposta posto che contiene notevoli elementi di diversità – nella percentuale di soddisfazione dei diversi creditori – rispetto alla proposta del 09.06.2025 e anche del 02.07.2025.

La disposizione ex art. 40, X co., c.c.i.i. prevede – in particolare – che *“Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”*.

La domanda di liquidazione giudiziale è – in ragione della disposizione ex art. 40, IX co., c.c.i.i. – tempestiva in quanto presentata in pendenza della proposta concordataria del 09.06.2025 e prima che il procedimento fosse stato rimesso al Collegio per la decisione.

Pertanto, a fronte della diversità della proposta del 06.08.2025 rispetto a quella del 09.06.2025 risulta anche la tardività della proposta del 06.08.2025 a fronte del doversi qualificare detta proposta come nuova rispetto a quella del 09.06.2025.

Intervenuta l’istanza di liquidazione giudiziale del PM il 09.06.2025 e celebrate ben due udienze – il 10.06.2025 e il 24.07.2025 – risulta quindi che la proposta del 06.08.2025 a fronte della sua novità – rispetto alla proposta del 09.06.2025 – è tardiva in quanto per detta presentazione le società ricorrenti sono incorse nella decadenza prevista dalla disposizione ex art. 40, X co., c.c.i.i.

Produzione che deve essere considerata inammissibile anche per l’abusività dello strumento processuale.

Parte ricorrente ha visto concesso un termine a difesa per “controdedurre” rispetto all’istanza di liquidazione giudiziale e invece ha prodotto una nota che – pur richiamando la proposta del 09.06.2025 – ha offerto un piano percentuale di soddisfazione dei creditori diverso rispetto a quello offerto con la proposta del 09.06.2025.

A parte i ritenuti elementi confusivi, parte ricorrente ha prodotto – pur dopo la scadenza del termine concesso ex art. 44, I co. lett. “a”, c.c.i.i. e dopo scaduto l’ulteriore termine concesso all’udienza del 10.06.2025 – altra proposta di concordato diversa rispetto all’originaria presentata il 09.06.2025.

Le società ricorrenti quindi hanno eseguito una produzione di una nuova proposta di concordataria – affermandone la continuità con quella del 09.09.2025 – diversa da quella presentata il 09.06.2025, tardiva per scadenza dei termini e tardiva per l’intervenuta decadenza prevista dalla disposizione ex art. 40, X co., c.c.i.i.

Approdo coerente con il detto orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che *“respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2; che, tuttavia, va fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1, (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario”* (Cass., Sez. I civile, 31.03.2016 n. 6277) nei termini applicabili al

Codice della crisi di imprese e dell'insolvenza posto che la legge fallimentare non prevedeva la decadenza prevista dalla disposizione ex art. 40, X co., c.c.i.i.

7. Sulla inammissibilità della proposta del 06.08.2025 per ulteriori profili

Questo Tribunale ritiene che – a fronte della complessità del procedimento – risulta utile rilevare le ulteriori criticità della proposta del 06.08.2025 che qualificano l'inammissibilità della stessa.

Si premette che con detta proposta, parte ricorrente ha dato conto che il passivo della società
– la società proprietaria del bene immobile del valore di circa Euro 1.300.000,00 –
verrebbe integralmente soddisfatto.

Modifica che traspare dal volere ricevere i rilievi dei commissari giudiziali eseguiti sulle proposte del 09.06.2025 e del 02.07.2025 che come visto hanno previsto il pagamento parziale – quindi non integrale – dei creditori della società

Proposta del 06.08.2025 che inammissibile per i rilievi dati risulta inammissibile anche per ulteriori
profili che si incentrano sulla parte concernente la società a fronte
del prospettato pagamento integrale del passivo della società

Proposta che fino a ora:

- è stata esaminata nel complesso confusivo e fusivo della proposta del 09.06.2025 ove parte
ricorrente ha confuso l'attivo e il passivo della società ricorrenti e quindi confuso l'attivo e il
passivo della società e della società
;
- per la nota del 02.07.2025 risulta l'elemento confusivo del passivo e dell'attivo ma risulta
irrilevante la sua disamina per le assorbenti criticità della proposta concordataria per la parte
concernente la società, anche a fronte del fatto che per la parte della
società risultava soddisfatto il 100% dei creditori lavoratori
subordinati.

Risulta quindi utile rilevare che la proposta prevede ancora la liquidazione del patrimonio della
società e utilizzare il residuo di detta liquidazione per pagare il passivo
della società con la previsione di liquidare anche il patrimonio
della società

La proposta del 06.08.2025 prevede – in particolare – che i creditori lavoratori subordinati della
società vengano soddisfatti al 50% (cfr. pag. 6 proposta del
06.08.2025) e – verosimilmente – per la parte non soddisfatta il degrado a chirografo con
soddisfazione parziale.

Passivo per creditori lavoratori subordinati quantificato per Euro 149.288,00.

Parte ricorrente – sin dalla proposta del 09.06.2025 – ha dato conto che la società
ha giacenze di magazzino per Euro 150.000,00 come risulta *“La Società
dispone solo di €. 150.000,00= di scorte di magazzino, stimate con perizia
giurata dal Dott. agli atti”* (cfr. pag. 18 proposta del 09.06.2025) e stima coerente
con le conclusioni della perizia giurata datata 16.11.2024 (cfr. doc. 7 nota del 17.07.2025) oltre alla
rilevata presenza di crediti – oggetto di liquidazione – per Euro 6.978,05.

Pertanto, a fronte del fatto che dette giacenze di magazzino e detto credito costituiscono patrimonio
della società e che detto valore – da distribuirsi in ragione delle

disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c. – risulta idoneo a soddisfare interamente i creditori lavoratori subordinati, risulta che detta prospettazione è contraria al sistema dell'ordine dei privilegi prevedendo lo stralcio di crediti che – in base ai valori indicati dallo stesso ricorrente – ssarebbe integralmente soddisfatti in un'alternativa liquidatoria in base alla regola dell'APR in ragione delle disposizioni ex artt. 2740, 2741, 2777 e 2778 c.c.

Risulta confusa anche la determinazione del passivo in assenza di adeguata circolarizzazione dei crediti e di idonea certificazione dei debiti erariali e previdenziali, posto che:

- società :
 - proposta del 09.06.2025:
 - ❖ Euro 239.883,28 privilegio speciale per professionisti dei quali Euro 149.289,28 per lavoratori subordinati;
 - ❖ Euro 2.829.762,68 privilegio generale Agenzia delle entrate – riscossione;
 - ❖ Euro 20.268,00 privilegio generale ;
 - ❖ Euro 1.724.548,98 chirografo con la precisazione che l'elenco non includeva una parte degradata a chirografo dell'Agenzia delle entrate riscossione;
 - proposta del 06.08.2025:
 - ❖ Euro 149.288,00 per lavoratori subordinati e scompare la quota restante per professionisti;
 - ❖ Euro 250.000,00 per – Euro 230.000,00 in più;
 - ❖ Euro 2.660.174,80 privilegio Agenzia delle entrate – riscossione;
 - ❖ Euro 4.317.091,72 in chirografo – quantificazione ben superiore al chirografo originaria con sommata la parte degrata a chirografo dell'Agenzia delle entrate – riscossione;
- società :
 - proposta del 09.06.2025:
 - ❖ Euro 154.948,45 lavoratori dipendenti;
 - ❖ Euro 75.422,60 INPS;
 - ❖ Euro 486.761,45 privilegio Agenzia delle entrate – riscossione;
 - ❖ Euro 40.396,90 chirografo con la precisazione che l'elenco non includeva una parte degradata a chirografo dell'Agenzia delle entrate riscossione;
 - Proposta del 06.08.2025:
 - ❖ Euro 254.948,00 lavoratori dipendenti;
 - ❖ Euro 50.000,00 21 – creditore non indicato in precedenza;
 - ❖ Euro 152.704,15 privilegio generale Agenzia delle entrate – riscossione;
 - ❖ Euro 74.422,60 INPS – minore della proposta del 09.06.2025;
 - ❖ Euro 37.783,28 chirografo minore del chirografo originario della proposta del 09.06.2025 e a fronte del dato che anche il credito dell'Agenzia delle entrate – riscossione è minore rispetto a quello indicato nella proposta del 09.06.2025.

Pertanto risulta evidente la diversa ricostruzione dell'esposizione debitoria di entrambe le società che rende quindi non credibili le percentuali di soddisfazione prospettate a fronte dei continui mutamenti elementi indicativi il passivo delle stesse.

Questo Tribunale rileva che correttamente i commissari giudiziali con le tabelle a pag. 2 e 3 del parere prodotto con nota del 28.10.2025 hanno rilevato che *“Anche dalla semplice lettura della tabella corretta appena riprodotta emerge l'infattibilità giuridica, prima ancora che economica, della proposta di concordato liquidatorio presentata che - per espressa dichiarazione dei professionisti (v. pag. 23 della perizia di incapacienza, nonché pag. 12 della memoria di replica) e senza, per ora, entrare nel merito delle assunzioni poste alla base del concordato - evidenzia (in giallo) l'insufficienza delle risorse per assolvere alle prescrizioni dell'art. 84, comma 4, CCI (- € 202.825,71). In particolare l'attestatore dichiara come “L'ulteriore differenza,*

evidenziata nell'ultima tabella, il debitore ritiene di poterla coprire attraverso finanza esterna rinveniente da beni personali dei soci". Ma non specifica, né dimostra – al pari della memoria di replica - qualità, quantità e provenienza delle risorse esterne, aggiuntive a quelle già inserite nella suddetta tabella (per euro 229.000 nella tabella, per euro 223.000 nella memoria), per le quali "è rinnovata la volontà di mettere a disposizione ulteriore ed eventuale finanza aggiunta, ricorrendo a cespiti patrimoniali nella disponibilità dei soci dichiaranti, cespiti questi ultimi che, in pendenza della presente procedura, sono stati attinti da vincoli pignorati apposti da banche creditrici debitamente censite nel Piano quali creditori chirografari e che stanno agendo sui soci quali garanti fidejussori, come documentato in atti" (v. pag. 12 memoria)".

Pertanto, dette ulteriori criticità comportano l'inammissibilità di entrambe le proposte.

8. Sulla finanza esterna

Questo Tribunale ritiene in ragione della disposizione ex art. 84, IV co., c.c.i.i. che "Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali".

Nella proposta del 09.06.2025 parte ricorrente ha quantificato la finanza esterna per Euro 219.000,00 (cfr. tabella pag. 19 proposta del 09.06.2025) e così ricostruita per " - n. 1 polizza assicurativa

n. 1331711 sottoscritta dal socio Sig.ra per l'importo di € 25.000 (come da documento allegato); detto importo segue la scadenza per l'incasso dei 30 (giorni) dalla richiesta di riscatto; - n. 1 polizza assicurativa

n. 1331712 sottoscritta dal socio Sig. per l'importo di € 25.000 (come da documento allegato); detto importo segue la scadenza per l'incasso dei 30 (giorni) dalla richiesta di riscatto; - n. 1 fondo censito al Catasto Terreni del Comune

al Foglio , particella , seminativo, di classe , superficie Ha, a, ca, reddito dominicale € 43,84, reddito agrario € 28,18, di proprietà dei Sigg.ri soci , e del fidejussore non socio Sig.ra , oggetto di un contratto preliminare di compravendita da parte

di n. 3 acquirenti che si impegnano a versare € 43.000 quale prezzo per l'acquisto (come da documento allegato); detto importo conosce un acconto alla sottoscrizione pari ad € 1000 e un saldo al definitivo pari ad € 42000 entro settembre 2025 (come da proposta di compromesso allegata); - n. 1 locale commerciale censito al Catasto Terreni del Comune al Foglio , Particella Sub. a in proprietà superficiaria del socio fidejussore Sig. , dal valore peritato di € 126.000 (come da perizia giudiziale che si allega); l'importo deve essere ricavato da successiva vendita da effettuarsi nelle forme e tempi di legge".

Con autonoma nota presentata sempre il 09.06.2025 parte ricorrente ha prodotto:

- due documenti della società concernenti le dette polizze e la consistenza delle stesse ma datate entrambe 05.07.2024 quindi precedenti di otto mesi la presentazione della domanda ex artt. 40 e 44 c.c.i.i.;
- perizia per detti beni immobili eseguita nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 1430/2022 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia.

Con il parere del 02.07.2025 i commissari giudiziali hanno rilevato sulla finanza esterna che "L'apporto di Finanza esterna, indicato in euro 219.000, è stato documentato con il deposito di due polizze del valore di euro 22.208,18 caduna (rispettivamente intestate a e), di un contratto preliminare di compravendita non datato e non firmato, relativo ad un terreno asseritamente venduto ad euro 43.000 e della relazione di consulenza tecnica del CTU Ing. nella procedura R.G.

1430/2022 promossa dall' _____ contro la Società _____ nella quale è stato stimato l'immobile che il sig. _____ metterebbe a disposizione, oggetto di pignoramento, stimato in euro 150.000. In merito giova segnalare che non risultano esser state concesse misure protettive nei confronti degli istituti di credito per le esecuzioni nei confronti dei soci, come da decreto del Tribunale in data 1.7.2025. Di talché i pignoramenti in corso sui beni dei soci potrebbero seriamente compromettere l'asserito apporto di finanza esterna, indicato in euro 219.000, ma concretamente realizzabile per importi assai inferiori o nulli".

Con il parere del 28.10.2025 i commissari giudiziale hanno dato conto sulla finanza esterna che "La c.d. finanza esterna non appare in alcun modo garantita, nonostante il rilievo già sollevato sulle aggressioni dei creditori bancari; e il 20% del pagamento dei crediti chirografari non risulta raggiunto per espressa "confessione" della società e dell'attestatore (alle pag. 3 e 23) della recente relazione ex art. 284-bis".

I commissari giudiziali hanno rilevato che "In ordine al primo profilo, basti osservare come la dichiarazione rilasciata dai soci in funzione del concordato di obbligarsi a immettere proprie risorse per un ammontare di € 223.000 sia inficiata dalla stessa notazione - contenuta anche a pag. 12 della Memoria di replica del 7.8.2025 -, secondo cui il patrimonio personale dei soci è già "vincolato dalle garanzie fideiussorie omnibus a suo tempo prestate agli enti creditizi, censiti quali creditori nella domanda introduttiva" (patrimonio costituito da due polizze assicurative per € 50mila, un terreno da € 45mila e un locale commerciale stimato in € 126mila); ergo, in difetto delle misure cautelari, non concesse, il ricavato dall'escussione sarà destinato alle sole banche garantite. Circa l'assicurazione del pagamento del 20% ai creditori chirografari è sempre la dichiarazione sia della Memoria sia, soprattutto, dell'attestatore alle citate pag. 3 e 23 della propria relazione ex art. 284-bis CCI a rivelare che la somma di € 202.825 asseritamente mancante per giungere alla predetta soglia del 20% "il debitore ritiene di poterla coprire attraverso finanza esterna rinveniente dai beni personali dei soci" e che "Ma sul punto nessuna specificazione o dimostrazione ulteriore è stata illustrata dall'attestatore, né, come detto, il piano fornisce alcun elemento sulla eventuale provenienza della ulteriore finanza di Euro 202.825 (senza tener conto della maggior debitoria emersa dalle verifiche dei CG del cassetto fiscale per Euro 80.424,97)".

La finanza esterna è quindi costituita - in particolare - da due beni immobili:

- n. 1 fondo censito al Catasto Terreni del Comune _____ al Foglio _____, particella _____, seminativo, di classe _____, superficie _____ Ha, _____ a, _____ ca, reddito dominicale € 43,84, reddito agrario € 28,18, di proprietà dei Sigg.ri soci _____, _____, _____ e del fidejussore non socio Sig.ra _____;
- n. 1 locale commerciale censito al Catasto Terreni del Comune _____ al Foglio _____, Particella _____ Sub. _____ a _____ in proprietà superficiaria del socio fidejussore Sig. _____.

Parte ricorrente non ha prodotto perizia giurata sul valore, sull'insistenza di usi civici, sulla regolarità urbanistica e sull'esistenza di trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli sugli stessi.

Nondimeno, parte ricorrente ha prodotto perizia sul valore di detti beni immobili eseguita nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g. 1430/2022 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia.

Risulta corretta la valutazione dei commissari giudiziali sul fatto che detti beni immobili oltre che oggetto di procedimento esecutivo risultano gravati da ipoteca.

La relazione del perito eseguita nel procedimento esecutivo n.r.g. 1430/2022 ha dato conto - in particolare - che risulta la presenza di iscrizione ipotecaria sul bene immobile individuato al catasto dei fabbricati del Comune _____, _____, fg. _____, part. _____, sub. _____ e appartenente a _____ (cfr. pag. 4 relazione perito procedimento esecutivo n.r.g. 1430/2022 prodotta con nota del 09.06.2025).

Risulta ipotecato anche il terreno individuato al catasto dei terreni del Comune di Civitavecchia fg. 31, part. 135 e di proprietà di _____, _____, _____ e _____.

Ne discende che in quanto beni ipotecati, la liquidità tratta dalla vendita di detti beni non potrà essere distribuita in applicazione del regola del RPR a fronte della presenza dell'ipoteca che - in applicazione del principio dell'ambulatorietà dell'ipoteca - sarà conservata su detti beni e quindi il ricavato dovrà essere distribuito al creditore ipotecario.

Pertanto, seppur la finanza esterna è liberamente distribuibile in ragione della disposizione ex art. 84, IV co., c.c.i.i., si rileva che detta libertà è applicazione delle disposizioni ex artt. 2740 e 2741 c.c., posto che la garanzia patrimoniale generica e il sistema dell'ordine dei privilegi si applica ai beni costituenti il patrimonio del debitore e non anche a beni che - come la finanza/apporto esterno - appunto costituiscono bene non costituenti parte del patrimonio del debitore.

Nondimeno, detta libertà di distribuzione non può pregiudicare e/o derogare e/o sopprimere i privilegi esistenti sui beni offerti a titolo di finanza esterna, di talché la presenza di iscrizioni ipotecarie comporta che la liquidazione del bene - pur conferito nell'attivo concordatario - rimarrà bene ipotecato e quindi il ricavato sarà diretto a soddisfare primariamente il creditore ipotecario.

Approdo coerente con la disposizione ex art. 2808 c.c. e - a fronte del richiamo operato dalla disposizione ex art. 96 c.c.i.i. - della disposizione ex art. 153 c.c.i.i. e delle disposizioni ex art. 2912 e segg. c.c.

Approdo peraltro coerente con il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che - pur dato nel rapporto tra società di persone e beni personali del socio illimitatamente responsabile si ritiene applicabile per il profilo di interesse che concerne i rapporti patrimoniali tra società e i soci che rimangono autonomi, pur con le attenuazioni per le società di persone, e distinti - che ha rilevato che il credito garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile di società di persone sui propri beni per debiti sociali va riconosciuto come credito privilegiato ipotecario in sede di concordato preventivo (Cass., SS.UU., 16.02.2015 n. 3022).

Ne discende che nell'ambito di un procedimento concorsuale di una società di capitali - con autonomia perfetta tra patrimonio della società e dei soci - le ipoteche sui beni personali dei soci rimangono e la liquidità tratta dalla liquidazione di detti beni deve essere utilizzata per soddisfare i creditori ipotecari.

Pertanto, l'apporto di finanza esterno prospettato dalle società ricorrenti non risulta liberamente distribuibile a fronte dei pregiudizi trascritti e/o iscritti sugli stessi che impediscono di poter distribuire la liquidità tratta dalla loro vendita con il principio della RPR a fronte della precedenza della trascrizione di ipoteca.

L'assenza credibile di un valore a titolo di finanza esterna comporta la presenza di un ulteriore profilo di inammissibilità della proposta concordataria.

Profilo che peraltro è valorizzato dal fatto che parte ricorrente ha prospettato che detta finanza esterna sarebbe utile a soddisfare il 20% dei creditori chirografari, ma la disposizione ex art. 84, IV co., c.c.i.i. richiede non la soddisfazione del 20% dei creditori chirografari ma la soddisfazione dei *"creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo"*.

Risulta assente nelle proposte delle società ricorrente la precisazione del grado percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati degradati per incapienza.

Risulta quindi – a fronte della non libera distribuibilità della finanza esterna a fronte delle ipoteche che gravano detti beni e dell'omessa indicazione dell'importo dei crediti dei creditori che vantano ipoteca sui beni immobili offerti a titolo di finanza esterna – critica la percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali sull'eventuale residuo – ove risulti - della liquidazione dei beni costituenti finanza esterna ma ipotecati.

Le criticità rilevate sulla finanza esterna non possono che pregiudicare ulteriormente la riscontrabilità di detto parametro.

9. Sull'inammissibilità della proposta di concordato

Questo Tribunale ritiene quindi che a fronte delle diverse criticità motivate la proposta di concordato preventivo di gruppo presentato dalla società _____ e dalla società _____ devono essere dichiarati inammissibili e dà che provvede sulla istanza di liquidazione giudiziale con autonomo provvedimento.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede:

- dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo di gruppo della società _____ e della società _____ ;
- dichiara la cessazione delle misure protettive.

Dà atto di provvedere sul ricorso per liquidazione giudiziale con autonomo provvedimento.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge e per le comunicazioni.

Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 09.02.2026

Il Presidente

dott.ssa Roberta Nardone